

CII.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1910

Presidenza del Presidente ANFRED.

Sommario. — *Presentazione di relazioni (pag. 2941) e di disegni di legge (pag. 2944, 2957) — Si riprende la discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione » (N. 274) — Parlano il presidente dell'Ufficio centrale senatore Melodia (pag. 2942) e il sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica (p. 2942) — Chiusa la discussione generale, si procede all'esame degli articoli — Sull'art. 1° parlano i senatori Mortara (pag. 2944, 2950, 2955, 2956), Cefaly (pag. 2949, 2951, 2955), Todaro (pag. 2949), Melodia, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 2952), Mazzoni relatore (pag. 2951) e il sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica (pag. 2954) — L'art. 1° è approvato nel testo ministeriale emendato (pag. 2956) — Agli articoli 4, 5 e 7 fanno osservazioni e dichiarazioni il senatore Melodia, presidente dell'Ufficio centrale, e il relatore senatore Mazzoni (pag. 2958, 2959, 2960), alle quali risponde il sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica (pag. 2960) — Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni — Proposte dei senatori Pedotti (pag. 2957), Sani (pag. 2957) e Finali (pag. 2958) sull'ordine del giorno — Si approvano senza discussione i progetti di legge: « Modificazioni all'art. 2 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli » (N. 290) (pag. 2961); « Convenzione con la Compagnia "Eastern Telegraph" per la proroga della concessione riguardante l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali tra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e per la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato, Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro (dieci comunicazioni) » (N. 284) (pag. 2962); « Aumento degli stipendi minimi agli agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (N. 299) (pag. 2969) — *Votazione a scrutinio segreto e risultato (pag. 2969).**

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, ed il sotto-segretario di Stato alla pubblica istruzione.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Secondo le facoltà demandatemi ieri dal Senato, ho ricevuto dal presidente

della Commissione di finanze le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (N. 247);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 292);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (N. 309);

Maggiore assegnazione di lire 850,000 per l'impianto della nuova Zecca (N. 269);

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari (N. 305);

Maggiore assegnazione al capitolo 57: « Viveri a bordo ed a terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 e per gli esercizi successivi (N. 313).

GARAVETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GARAVETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Pro-ruga dei termini stabiliti nella legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Garavetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

ANNARATONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ANNARATONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Correzione di un errore di stampa incorso nella tabella B annessa alla legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale dei laboratori chimici delle gabelle ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Annaratone della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione » (N. 274).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione ».

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale è lieto di poter dichiarare, per mio mezzo, che, anche per novelli accordi intervenuti ieri col ministro della pubblica istruzione, esso è all'unisono col Governo nei concetti che informano il disegno di legge.

Allo scopo poi di allontanare il più lieve sospetto, che si voglia da parte dell'Ufficio centrale procrastinare l'approvazione di questo

disegno di legge, esso, che aveva creduto di dare maggior chiarezza e precisione ad alcuni lievissimi punti delle disposizioni, è disposto a rinunziarvi, restando ferme, s'intende bene, tutte le proposte di emendazioni che non sono di forma ma sono di sostanza.

TESO, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESO, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Onorevoli senatori! Sono dolente che il ministro dell'istruzione, impegnato nell'altro ramo del Parlamento nella discussione del disegno di legge per l'istruzione elementare, non abbia potuto oggi trovarsi a questo posto: ne sono dolente, naturalmente, per il Senato, non certo per me, che mi sento anzi molto onorato di poter rappresentare il Governo dinanzi a questa nobilissima Assemblea. Del resto, in seguito alla discussione avvenuta ieri, e agli accordi presi con l'Ufficio centrale, in seguito alle dichiarazioni fatte ora dal suo presidente, delle quali a nome del Governo lo ringrazio, l'ufficio mio è molto semplificato, ed io potrò limitarmi a brevi dichiarazioni.

Come il Senato sa, da molti anni si dice che il Ministero dell'istruzione è un organismo malato. Lo riconosceva, ai suoi tempi, l'onorevole Depretis, il quale soleva appunto dire che il Ministero dell'istruzione era quello, diciamo così, che dava meno soddisfazioni. Ma prima ancora dell'onorevole Depretis, un uomo che è stato lustro di quest'Assemblea, Terenzio Mamiani, dichiarava, scrivendo a Urbano Rattazzi, che quanto più restava al Ministero dell'istruzione, tanto più si persuadeva che per quel Dicastero l'unico rimedio era quello dello scioglimento.

Che si tratti di un organismo malato, lo conferma il lavoro colossale compiuto con tanta solerzia, con tanta coscienza, con tanto spirito di sacrificio, con tanto coraggio dalla Commissione d'inchiesta; lavoro difficile e increscioso, ma così utile, anzi così necessario all'amministrazione, che, se si saprà, come speriamo, trarne profitto, resterà titolo di grande onore per gli uomini che vi hanno portato il contributo della loro intelligenza e della loro operosità.

La Commissione non ha rilevato disonestà nel personale del Ministero della pubblica istru-

zione, ma soltanto inettitudini per mancanza di buona volontà o per mancanza di sufficiente coltura. E anche queste deficienze sono assai più limitate di quanto da molti si creda; i funzionari della pubblica istruzione, sono lieto di dichiararlo al Senato, sono nel loro complesso molto migliori della loro fama. Ma insufficienze vi sono e conviene portarvi rimedio. Certamente poteva provvedervi la stessa Commissione d'inchiesta: ne aveva i poteri. Non ha creduto di farlo, e di non farlo aveva molte ragioni: la più piccola è forse quella che mancavano i fondi, perchè di questi si poteva disporre soltanto con un disegno di legge speciale. Ma soprattutto la Commissione d'inchiesta, a mio modesto avviso, non ha creduto di pronunziarsi sulle persone, perchè si è occupata piuttosto dei difetti dell'organismo, ha esposte considerazioni d'indole generale, e avanzati disegni di riordinamento di servizi, occupandosi delle deficienze delle persone soltanto incidentalmente, in quanto il riprodurre un fatto speciale poteva servire a meglio lumeggiare giudizi o proposte d'indole generale.

Il Governo doveva completare l'opera della Commissione ed ha presentato questo disegno di legge, senza del quale (credo che il Senato ne sarà convinto) l'opera della Commissione resterebbe in gran parte sterile e inefficace.

Una legge speciale era necessaria: le leggi vigenti non potevano bastare. Questo concetto fondamentale della necessità di un provvedimento particolare risulta chiaramente dagli atti della Commissione d'inchiesta, la quale, anzi, ne ha preparato uno, e lo ha proposto come epilogo dei suoi lavori. Il concetto della Commissione è stato raccolto dal Ministero precedente, che ha presentato alla Camera uno speciale disegno, foggato in buona parte su quello proposto dalla Commissione d'inchiesta. Il disegno di legge del ministro Daneo venne conservato dal presente Ministero e approvato dalla Camera, ed il Governo confida che possa essere approvato anche dal Senato.

Da molti si proponeva di non ricorrere a provvedimenti eccezionali, credendosi che alla eliminazione dei funzionari potessero bastare le disposizioni della legge vigente sullo stato giuridico degli impiegati civili. Il concetto è semplice e anche simpatico; ma se si approfondisce un po' meglio l'argomento, non si può farsi l'il-

lusione che quella legge consenta provvedimenti dell'ampiezza e dell'efficacia che sono richieste dalle circostanze.

Certamente l'eliminazione di uno o più funzionari da una Amministrazione pubblica è possibile anche con la legge sullo stato giuridico. Infatti, come il Senato ben sa, l'art. 16 di quella legge dispone che possa essere dispensato dall'ufficio l'impiegato riconosciuto inabile al servizio e quello, la cui eliminazione sia necessaria per qualunque ragione nell'interesse del servizio stesso. Ma la dispensa, per gl'impiegati di grado inferiore a quello di direttore generale, cioè per quasi tutti, deve essere preceduta dal parere del Consiglio di amministrazione e da una deliberazione del Consiglio dei ministri. Ora il Consiglio di amministrazione, è superfluo ricordarlo, è composto di alti funzionari, e l'inchiesta ha colpito tutto il Ministero, ha investito tutti i funzionari alti e bassi. Non è possibile quindi applicare i risultati dell'inchiesta al personale, dividendolo in due categorie: giudicanti e giudicati.

L'intervento del Parlamento era necessario anche per altre ragioni. Prima di tutto per concedere i fondi per il collocamento a riposo di questi funzionari, perchè le somme all'uopo stanziare in bilancio non potevano essere sufficienti. Era anche necessario per stabilire il modo di provvedere ai posti vacanti.

Una legge speciale si rendeva pure indispensabile per poter derogare alla legge sulle pensioni, riguardo al computo del servizio e all'entità della pensione, e alle norme vigenti sulla disponibilità, che concedono di assegnare soltanto la metà dello stipendio, mentre con questo disegno di legge si consente una maggiore larghezza. Non trattandosi di colpe, ma di sole deficienze da eliminare nell'interesse del servizio, un sentimento di umanità persuadeva alla generosità verso persone, che forse non hanno torti specifici, ma soltanto insufficienza di attitudini.

Queste, brevemente, le ragioni che, nel pensiero del Governo, hanno reso indispensabili i provvedimenti oggi in esame davanti al Senato.

Riservandomi di prendere la parola, ove sia necessario, nella discussione degli articoli, mi sia lecito d'esprimere l'augurio del Governo

che il Senato voglia far buon viso a questo disegno di legge.

Posso assicurare che i molti buoni funzionari del Ministero desiderano vivamente che queste proposte siano approvate, per essere al più presto liberati da un incubo doloroso di sospetti che grava su tutti.

Il Governo, a sua volta, spera che l'esecuzione di questa legge ridonerà al Ministero della pubblica istruzione quella pace e quella serenità di cui ha tanto bisogno, e gli offrirà il modo di migliorare se stesso e di elevarsi nel concetto del Parlamento e del Paese. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero della poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910;

Maggiori assegnazioni di lire 325 mila da iscriverli in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910;

Maggiori assegnazioni di lire 1,710,000 da iscriversi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione sul disegno di legge:

« **Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione** » (N. 274).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge per provvedimenti sul

personale del Ministero della pubblica istruzione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo, ricordando che il Governo accetta la discussione sul testo proposto dall'Ufficio centrale:

Art. 1.

Un Comitato di cinque membri da nominarsi, udito il Consiglio dei ministri, per decreto Reale, proporrà l'esonero dal servizio di quei funzionari del Ministero dell'istruzione pubblica l'opera dei quali non sia più ritenuta giovevole all'Amministrazione.

I membri del Comitato saranno scelti tra le seguenti categorie: consiglieri di Stato, consiglieri della Corte dei conti, magistrati.

Comunico al Senato che è stato presentato dai senatori Mortara e Molmenti il seguente emendamento a quest'articolo 1°:

« Con decreto Reale, deliberato in Consiglio dei ministri, sarà nominata una Commissione incaricata di designare i funzionari dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione pubblica, l'opera dei quali sia ritenuta non giovevole all'amministrazione.

« La Commissione sarà composta di cinque membri. Non potranno farne parte persone che abbiano appartenuto o che appartengano all'amministrazione centrale del predetto Ministero ».

Ha facoltà di parlare il senatore Mortara, per svolgere questo emendamento.

MORTARA. A nome anche del collega Molmenti, spiegherò le ragioni che ci hanno indotto a proporre questa variazione, piuttosto sostanziale, al primo articolo del disegno di legge.

Noi conveniamo nella necessità di un provvedimento legislativo per i fini della cosiddetta epurazione del Ministero della pubblica istruzione, nei sensi e per i motivi ai quali ha accennato testè l'onor. sottosegretario di Stato.

Mi sia concesso però di esprimere una mia convinzione, e cioè che quest'art. 1 del disegno di legge, considerato per sé, non rappresenta un atto di energia del Governo, ma un atto di debolezza.

Io avrei compreso che il Governo, dopo un'inchiesta così laboriosa e così degna di fiducia (e che fiducia riscosse in tutta l'Italia, dal Governo, dal Parlamento, dall'opinione pubblica), fosse venuto innanzi al Parlamento a chiedere i mezzi finanziari ed amministrativi occorrenti per la sistemazione delle cose di questo Ministero; e avrei desiderato che semplicemente avesse chiesto per il Consiglio dei ministri la facoltà di provvedere a quanto occorre per eliminare dal personale della Minerva i funzionari non idonei. Dico al Consiglio dei ministri, senza far torto al ministro della pubblica istruzione, perchè in linea giuridica noi non dobbiamo dimenticare che la legge sullo stato degli impiegati costituisce nel Consiglio dei ministri l'organo supremo di vigilanza amministrativa e di disciplina sopra tutti i servizi pubblici. La legge non dà al Consiglio dei ministri il potere di dispensare dal servizio gli impiegati inferiori, perchè per quest'oggetto è stabilito un Consiglio d'amministrazione composto dei direttori generali e di altri capi servizi; ma dà una funzione ai ministri in secondo grado, anche rispetto agli impiegati inferiori, perchè le proposte e le deliberazioni del Comitato di amministrazione e di disciplina non possono diventare esecutive, se non approvate dal Consiglio dei ministri: dà poi onninamente al Consiglio dei ministri il potere disciplinare e di amministrazione e le facoltà di dispensare e di revocare dal servizio gli impiegati che occupano i gradi più elevati della gerarchia amministrativa che sono i direttori generali. Ora, se questo è il contenuto della legge, evidentemente il suo spirito è questo, che l'organo supremo di amministrazione e di disciplina è il Consiglio dei ministri. Ed è giusto che sia così, perchè non si potrebbe concepire una salda organizzazione di Governo, un retto andamento di servizi pubblici, se il Consiglio dei ministri, che del Governo è l'organo eminentissimo, non avesse la responsabilità di tutti i servizi e nello stesso tempo il potere necessario per attuare questa responsabilità.

Sarebbe stato bello, se noi vivessimo in una epoca di Stato forte, di Governo energico, che il Consiglio dei ministri avesse chiesto puramente e semplicemente al Parlamento di tradurre in atto, dirò così, lo spirito della legge, mediante una dichiarazione legislativa del suo

potere di raggiungere quelle finalità che erano indicate nella relazione della Commissione d'inchiesta. Ad ogni modo, su questo non discuto più; perchè spettava al Governo di consultare la situazione e vedere se gli conveniva di assumere siffatta responsabilità: il Governo ha creduto opportuno seguire anche in questo caso la tendenza, oggi così comune, di organizzare l'azione dei poteri pubblici, in modo da circondarne ogni provvedimento con la trincera dell'irresponsabilità. Purtroppo questo è costume così frequente, così inveterato della nostra vita pubblica, che io non ho il coraggio di farne argomento di particolare censura in questa occasione per il Governo, e tanto meno per il Governo che oggi siede qui e domanda l'approvazione di un progetto di legge, di cui non è stato l'autore. Ammesso dunque che si vuole creare un altro organo irresponsabile al quale affidare l'opera dell'epurazione, come dev'essere costituito quest'organo? Io credo fermamente che dipenda dal modo con cui sarà esso costituito, che la legge, che stiamo per votare, produca o non produca qualche buon effetto. Basta uscire un poco da queste aule, dove si discutono i progetti di legge ed entrare nelle stanze e nei corridoi, dove vive la vita amministrativa del Paese, per sentire chiaramente enunciato quello che si prevede, che si profetizza intorno agli effetti di questa legge di epurazione del Ministero dell'istruzione pubblica. Quello che si prevede e profetizza, potrà non corrispondere alla realtà di quello che sarà per accadere, ad ogni modo credo intenzione sincera del Governo e del Parlamento di compiere un atto della massima serietà, di raggiungere un risultato che attesti questa serietà di propositi, e che ottenga quello scopo a cui accennava così bene l'onor. sotto-segretario di Stato, di dare cioè al Ministero dell'istruzione pubblica un assetto che renda tranquilli i numerosi buoni impiegati che esso ha e garantisca il Paese del retto funzionamento avvenire di quel ramo della pubblica Amministrazione, che ha tanta importanza come massimo cooperatore al progresso della civiltà nazionale. Se questo risultato non si otterrà, per sventura, dall'attuazione della legge, che ora abbiamo messo in discussione, il Paese, inevitabilmente, dirà che la colpa è stata dell'organo incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Ora la sua parte di responsabilità, in questa questione, deve averla il Governo, e deve avere la maggior parte di responsabilità. Sta bene che il Governo non abbia voluto agire direttamente come Governo, con quei poteri che lo spirito della legge sullo stato degli impiegati già gli riconosce; ma almeno il Governo abbia la responsabilità della scelta degli uomini, a cui darà l'incarico di concretare il modo della desiderata epurazione del personale della Minerva.

Dal punto di vista politico io credo che sia assolutamente erroneo restringere la facoltà di scelta del Governo, perchè il giorno in cui la legge non avesse dato buoni risultati, il Governo verrà davanti al Parlamento, anzi davanti a questo ramo del Parlamento a dire: — se la legge non ha dato buoni risultati, ciò dipende dall'avermi legato le mani nella scelta dei commissari. — Questo non farà torto alle singole persone, senza dubbio egregie e rispettabili, che il Governo avrà scelto; perchè altra cosa è essere un funzionario intemerato, degno di ogni considerazione per sapienza e per coscienza, altra cosa è avere le qualità di temperamento, e le condizioni mentali specifiche necessarie per eseguire un determinato ufficio.

Io ho già accennato ieri che propriamente credo che nelle sfere della magistratura (e parlo di questa perchè ho l'onore di appartenervi, e nessuno può sospettare che io voglia dirigere parole o pensieri meno che rispettosi contro quest'Ordine al quale l'appartenere mi è titolo di vanto) che nelle sfere della magistratura non si trovi per regola l'idoneità a questa funzione. Ed è logico; il magistrato, abituato per il suo ufficio, ogni giorno, ogni ora, a pesare scrupolosamente la parola della legge, la situazione di fatto in cui si trova il litigante o l'imputato, a valutare tutte le circostanze pro e contro che militano per una decisione o per la decisione contraria, educato a ripetere ogni giorno alla propria coscienza, e ad applicare ogni giorno, con coscienza, in materia penale il principio che nel dubbio si deve decidere in favore dell'imputato, di fronte ad una missione di questo genere, che è essenzialmente arbitraria, per quanto si voglia di arbitrio prudentiale, circondato di ogni cautela, la deve sentir diversa dalle attitudini del suo temperamento, dalla educazione della sua mentalità, dalla inclinazione della sua coscienza.

Si dice: — proponete di eliminare dall'Amministrazione un funzionario la cui opera non sia ritenuta giovevole all'Amministrazione stessa, un funzionario che sia ritenuto non idoneo a questa funzione; e si suppone che il giudizio (perchè gli articoli della legge portano chiara questa supposizione) si debba fare su funzionari che forse da 20 e più anni prestano servizio nell'Amministrazione pubblica. — Quale magistrato sentirà tranquilla la sua coscienza, date le abitudini della sua mentalità, dato il modo con cui egli suole stabilire i suoi giudizi, nel decidere se funzionari che, per 20 anni, un po' meglio, un po' peggio, hanno eseguito il loro dovere, e non sono incorsi in giudizi disciplinari, in responsabilità penali, debbano essere oggi levati da quell'ufficio perchè la funzione loro non è più giovevole all'Amministrazione?

Credo che noi dobbiamo parlare il linguaggio che parleremmo nel caso che si trattasse di un nostro interesse particolare. Per esercitare una difficile funzione dobbiamo scegliere le persone più idonee all'esercizio di essa, non persone che sebbene circondate esteriormente da un prestigio di dignità, di rispettabilità, da una presunzione di illibatezza che le rende degne di tutta la venerazione, di tutta la stima e fiducia nostra, non da queste alte doti sono dimostrate idonee all'esercizio di questa determinata funzione.

In generale c'è qui proprio da esercitare una qualità di azione, un metodo continuo di esplicazione, di attività, che è tutto contrario all'indole della funzione giudiziaria; e parlando della magistratura intendo di parlare del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, considerati come collegi, cioè come corpi costituiti per determinate funzioni; perchè anche essi sono magistrature, e applicano le leggi colle scrupolo della giustizia come i magistrati. Certamente non domanderemo a questa nostra Commissione un'opera ingiusta; ma la giustizia che deve fare la Commissione è diversa di quella che si fa interpretando e discutendo sottilmente il testo e lo spirito del Codice e le norme amministrative e giuridiche dello Stato. Quindi non credo che siano questi gli uomini i più idonei all'esercizio di queste funzioni. Dirò di più, che se gli eminenti uomini che hanno fatto parte della Commissione d'inchiesta hanno così

bene corrisposto al loro mandato (mi sia permesso di esprimere il mio convincimento), ciò è derivato non già dalla circostanza che essi erano membri del Consiglio di Stato, ma dalla circostanza che prima, e indipendentemente da questo, avevano occupato altri uffici pubblici con grande onore, ed hanno potuto acquistare grande esperienza in fatto di servizi amministrativi di ogni specie.

È inutile che io faccia nomi, e che porti esempi, perchè il nome di ciascuno, si può dire, di quegli egregi che erano nella Commissione d'inchiesta, fa fede di questo che esprimo come mia opinione, ma che ritengo verità di fatto indiscutibile.

Se così è, per qual ragione noi dovremmo, contro il voto che ha già dato la Camera dei deputati in questa materia, restringere le facoltà del Governo in tre categorie di funzionari, che saranno abbastanza numerose, ma dalle quali noi dobbiamo eliminare una grossa percentuale di persone che non desiderano affatto di essere gravate di incarichi odiosi come quello di cui si tratta? Noi dobbiamo ritenere che la libertà di scelta del Governo si restringerebbe in poche persone, e in queste poche persone fatalmente dovrebbe forse cadere la scelta sopra nomi i quali, per rispettabili e degni che siano, possono essere di persone non idonee all'esercizio di questa funzione. Ho il piacere di vedere nell'Ufficio centrale alcuni illustri professori di scienze sperimentali e domando loro: se uno di essi, senza agire di sua libera iniziativa, e sotto la propria responsabilità, volesse fare un'epurazione nel personale del proprio istituto, sia di zoologia, di anatomia o di altra scienza, si rivolgerebbe ad un avvocato, ad un magistrato, o non chiederebbe meglio da un suo collega, egualmente competente come lui nella direzione di un laboratorio od istituto scientifico, la manifestazione dei motivi per cui quel personale è inetto e meritevole di essere levato dal suo posto? La risposta evidentemente non potrebbe essere che una; e credo che il buon senso ce la debba suggerire analoga nel determinare il Senato alla deliberazione su questo articolo 1.

Noi abbiamo letto nella relazione della Commissione d'inchiesta gravi considerazioni intorno a due rami di servizi, che hanno un carattere specialissimo, assolutamente diverso

l'uno dall'altro, che sono il ramo delle antichità e belle arti, e il ramo della ragioneria.

La Commissione d'inchiesta, specialmente intorno a quest'ultimo servizio della ragioneria, ha dichiarato che una grande quantità (non oso dire la maggior parte, perchè non ho qui davanti il testo della relazione) degli impiegati che attualmente prestano servizio nel Ministero della pubblica istruzione non conoscono il servizio di ragioneria. Ora, per verificare se gli impiegati conoscono e adempiono il servizio di ragioneria in modo corretto, volete chiamare un consigliere di cassazione?

È naturale che bisogna consultare persona che abbia pratica dei servizi di ragioneria. Se il Governo, libero nella scelta in conformità del testo approvato dalla Camera dei deputati, credesse opportuno di eleggere nella nuova Commissione un alto funzionario della ragioneria generale dello Stato, chi potrebbe dire che avesse fatto male, quando la stessa relazione della Commissione d'inchiesta indica la necessità che intervenga un maestro dei servizi di ragioneria, per vedere se vi sono impiegati non idonei a tale ufficio? Si noti che sulla necessità di questa parte dell'epurazione non c'è da discutere; non c'era neanche bisogno della relazione della Commissione d'inchiesta per sapere che i servizi di ragioneria al Ministero della pubblica istruzione non camminano. Siede accanto a me l'on. collega Buscemi che può far testimonianza di una recentissima deliberazione che ha preso l'Università di Messina, la quale è angariata nei primi passi della sua risurrezione così promettente, dalla disorganizzazione del servizio di ragioneria nel Ministero della pubblica istruzione. Non possiamo aprire un giornale senza leggere quella famosa intestazione: « Minerva non paga ».

E questa non è colpa del ministro né del sottosegretario di Stato, i quali sono pieni di buona volontà, non è colpa del Parlamento, ma della disorganizzazione del servizio. Per sapere però quali sono gli impiegati che non conoscono la ragioneria, naturalmente ci vuole qualcuno che se ne intenda.

Passo a dire poche parole sull'altro ramo di servizio del Ministero: Antichità e belle arti. Io credo assolutamente che, salvo la cultura generale che può avere chiunque, gli onorevoli membri del Consiglio di Stato, della Corte dei

conti e della magistratura non pretenderanno di essere nè periti in arte, nè archeologi. Vi può essere qualche questione gravissima: se un funzionario sia diventato meno degno di fiducia e quindi debba essere eliminato dall'amministrazione, perchè, ad esempio, nel servizio delle gallerie e dei musei dello Stato abbia commesso degli errori gravi di tecnica nella sua funzione, a danno dello Stato; così, per ipotesi: che abbia comperato un quadro ritenendo che fosse di Raffaello e che invece è di pittore moderno; che abbia fatto spendere 50 mila lire per una statua che ne valeva cinquemila. Ma quale consigliere della Corte dei conti, e del Consiglio di Stato potrà pronunciare un giudizio con vera competenza su questo argomento? L'on. Molmenti ieri ha parlato della competenza tecnica dei commissari e l'on. relatore gli ha risposto con facili obiezioni, perchè interpretò in senso stretto questo aggettivo di tecnico. S'intende che vi può essere una persona, fuori del campo di tutte le funzioni pubbliche, che abbia per sua dottrina, per pratica, per ingegno, la idoneità tecnica necessaria all'uopo, che non è rigorosamente quella conoscenza della *routine* burocratica alla quale sembrava alludesse l'on. relatore nel rispondere al nostro collega Molmenti. Può essere anche desiderabile che l'elenco giuridico che garantisce la serenità di una Commissione sia rappresentato in questa; può essere desiderabile che qualche elemento, tratto con scelta illuminata dal Consiglio di Stato o dalla Corte dei conti o dalla magistratura ne faccia parte; ma poichè si tratta di una Commissione di cinque membri, concedetemi di fare una ipotesi: che essa sia composta di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, e di un magistrato; ma ci sono ancora due posti ed essi potranno essere coperti da persone adatte a dar maggiore sicurezza ai giudizi tecnici che la Commissione sarà per esprimere. Io insisto nel mio concetto; se la legge darà cattivi risultati, il Governo, che già con la nomina della Commissione si garantisce la irresponsabilità, sarà coperto da ogni censura particolare, perchè dirà: la scelta della Commissione mi è stata imposta dal Parlamento.

Osservo ancora, sebbene non sia argomento che valga per dissuadere il Senato dal votare la proposta dell'Ufficio centrale, che la Ca-

mera dei deputati ha saputo senza dubbio che cosa ha fatto quando su questo punto fondamentale non ha voluto imbrigliare troppo le facultà del Governo. Quindi, una volta che questo disegno di legge deve tornare alla Camera, vediamo di fare in modo che esso possa tornarvi in condizioni da rendere meno possibile che la Camera lo rimandi nuovamente al Senato.

Nella nostra proposta di emendamento è stato eliminato il capoverso ultimo dell'articolo, nel quale si proibiva ai commissari di ricusare l'incarico.

È stata proposta da noi questa eliminazione nello stesso senso in cui fu ideata dall'Ufficio centrale, per una considerazione cioè di carattere elementarissimo che tuttavia mi piace di esporre al Senato. Costringere una persona, sia pure un funzionario pubblico, ad accettare un incarico grave ed increscioso, come quello di cui ora si tratta, contro la sua volontà, è cosa assolutamente impossibile, giacchè anche a costo di darsi malato, un uomo trova sempre la possibilità di ricusarsi. Ma se mai si ottenesse di costringere questo funzionario ad accettare, siate pure sicuri che egli sarà il peggior dei commissari, perchè eserciterà il suo ufficio con tutta la mala volontà e senza fervore per lo scopo pel quale deve esercitarlo.

Sembra assolutamente superfluo, da altra parte, che il Governo debba avere quest'arma ferrea nelle mani, di obbligare i singoli candidati del suo pensiero ad accettare l'incarico. Il Governo deve saper scegliere e deve sapersi assicurare il consenso di coloro che vuole scegliere. Scelga il Governo liberamente e scelga bene. Noi diamo un voto di fiducia al Governo, maggiore di quello che gli dà l'Ufficio centrale. Questa voto è anche ispirato dal desiderio di affermare l'energia dell'azione governativa in quella forma che è compatibile colla natura di questo progetto di legge, perchè, se la questione di massima non fosse pregiudicata, la mia opinione sarebbe stata, come dissi già, di dare al Consiglio dei ministri la piena facultà di attuare l'eliminazione dei funzionari.

Non so se l'Ufficio centrale ed il Governo vorranno farci l'onore di accettare questa proposta di emendamento. Ad ogni modo noi desideriamo che il Senato la voti per la ragione

perentoria che ho detto e che mi permetto di ripetere.

Il Senato, col restringere la facoltà del Governo, assume la responsabilità degli effetti che potrà produrre questa legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando al Senato se l'emendamento che ha testè svolto il senatore Mortara è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, apro su di esso la discussione.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Mi associo di gran cuore a tutte le considerazioni svolte dall'onor. Mortara, sia per sostenere la libera scelta del Comitato per parte del Governo, sia, e di più, nel lamentare che il Ministero non abbia assunto intera la missione di prendere tutti i provvedimenti, dimostrati necessari dall'inchiesta, lui direttamente, venendo al Parlamento soltanto per chiedere i relativi poteri.

Sono sicuro che se al Governo vi fosse stato un Ministero forte, cosciente e volenteroso di compiere l'ordinamento sospirato per l'amministrazione della Minerva, esso non avrebbe perduto tempo chiedendo nomine condizionate e discutere di Comitati, dietro cui restano sminuiti i meriti e le responsabilità sue, ma ci avrebbe chiesto subito i poteri necessari ed avrebbe provveduto lui agli aiuti, di Comitato o di altro, che gli sarebbero occorsi per compiere l'epurazione del personale nel Ministero della pubblica istruzione e mettere sopra migliori e diverse basi quell'amministrazione. E il Parlamento certamente avrebbe accolto con plauso tale richiesta; ma le cose sono andate diversamente.

L'onor. Mortara ha esposto con larghezza al Senato le ragioni per cui non conviene limitare la scelta del Comitato fra tre categorie di funzionari di Stato e come invece convenga lasciare libera la scelta di questo Comitato al Governo, acciò il Governo abbia anche dell'opera di questo Comitato tutta la responsabilità; ed io su di ciò non debbo che associarmi a quanto ha detto l'onor. Mortara e non debbo annoiare ulteriormente il Senato ripetendo ciò ch'è stato detto,

Dissentito dall'onor. Mortara in quella parte

del suo discorso, nella quale egli detta norme di competenze ed altre indicazioni per la scelta delle persone che dovranno comporre il Comitato.

No, a mio avviso, il Parlamento non deve menomamente ingerirsi nella scelta del Comitato; deve per tale scelta lasciare assolutamente, completamente libero il Governo, per potere poi giudicare l'opera del Governo dai provvedimenti che saranno presi, sia per mezzo del Comitato sia direttamente dal ministro.

V'è inoltre l'ultimo comma dell'art. 1, che l'onor. Mortara ieri sostenne ed oggi ha combattuto, e che è quello relativo all'obbligatorietà di accettare la nomina per parte dei nominati.

Io comprendo le difficoltà nell'imposizione ed esecuzione di quest'obbligo; ma il Senato consideri che il compito di fare il forcaiolo non può essere gradito a chicchessia e che, quando i nominati sono liberi di accettare o meno, si rifiutano per non crearsi fastidi e grattacapi. Il divieto di rifiutare la nomina facilita il compito del Governo e giustificherà, presso coloro che avrebbero motivi di dolersi degli atti del Comitato, i membri del Comitato medesimo, costretti dalla legge ad accettare e sobbarcarsi alle gravi e non gradite mansioni.

Io quindi prego l'onor. Mortara, prego il Governo e prego l'Ufficio centrale di ricostituire l'art. 1 del presente disegno di legge e di farlo votare così come fu approvato dalla Camera dei deputati, comprendendo in esso l'ultimo comma relativo alla obbligatorietà dell'accettazione.

TODARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Todaro.

TODARO. Signori senatori. Prima di tutto dichiaro di essere d'accordo col senatore Mortara per la semplicissima ragione che quando uno si vuol fare un vestito va dal sarto e non dal calzolaio; *tractant fabrilia fabri*. Quindi ritengo che abbia ragione il senatore Mortara quando dice che coloro che dovranno scegliere il personale debbano essere persone competenti nella materia, alla quale queste persone devono essere adibite. Ciò non esclude che possano essere tali anche quelle che, pur non professando la materia, ne hanno fatto oggetto degli studi loro.

In secondo luogo ho preso la parola per ringraziare l'on. senatore Mortara, il quale ha voluto spendere la sua parola in favore dell'Università di Messina, per quanto non sia veramente questo il momento di parlare dei torti che ha avuto la Minerva verso quell'Università, e per quanto quello lamentato dal senatore Mortara, cioè che « Minerva non paga », non si riferisca alla sola Università di Messina ma a tutte le Università del Regno ed aggiungo a tutti gli istituti d'istruzione.

Ma i torti del Ministero della pubblica istruzione verso l'Università di Messina sono ben altri e numerosi. Mi dispiace che non sia presente il ministro: perchè avrei colto l'occasione per numerarli tutti. Riservandomi di farlo in altra occasione mi limito intanto a dire che nella biblioteca di Messina vi sono preziosi codici greci, e libri monastici che possono avere un'importanza capitale per la storia della patristica, specialmente quelli che prima erano conservati nella famosa biblioteca del convento del Salvatore de' Greci e che poi vennero trasportati nella biblioteca dell'Università, nella quale si riunirono anche i libri degli altri conventi. Ora questi libri sono ancora lasciati a Messina nei locali della biblioteca sprofondati dal terremoto, locali poco sicuri e divenuti umidi per l'acqua che s'infiltra quando piove, specialmente in quella parte, nella quale sono affastellati i libri monastici.

Quindi raccomando di provvedere d'urgenza, non per altro, per l'interesse soprattutto della cultura generale. Non parlo dei codici greci che tanto sono meno male riparati dall'umidità, ma i libri monastici sono lasciati ammuffire, vanno deteriorandosi di giorno in giorno e saranno in breve completamente rovinati, se non si ripara subito.

Il ministro di grazia e giustizia, che ultimamente è stato a vedere lo stato miserando di quell'Università, potrà confermare quanto asserisco, ed il ministro della pubblica istruzione potrebbe fare una visita a quell'Università, come è desiderio di tutti i Messinesi, per vedere coi propri occhi il danno, e sentire coi propri orecchi le giuste recriminazioni dei professori e dell'intera cittadinanza messinese.

Intanto egli sa che la patristica ebbe una grande spinta in Messina, come la ebbe a Parigi la scolastica; e quindi non dubito che provve-

derà di urgenza alla conservazione di quei libri monastici, nei quali si possono trovare documenti utili per la storia della patristica.

Ma vedrebbe un altro danno, al quale urge pure rimediare subito.

Vi sono nell'Università di Messina una quantità di strumenti di chimica, di fisica, molti microscopi ed altri apparecchi, che hanno un valore non indifferente.

Non parlo di quelli che sono ancora sotterrati, ma di quelli, che sono stati disseppelliti, e che si trovano affastellati in locali umidi e tenuti senza nessuna cura. Non solo possono andare dispersi, ma a poco a poco essere rovinati dalla ruggine. Si può calcolare che tutti questi strumenti, che sono delle migliori fabbriche, hanno un valore di più di cento mila lire. Che cosa ha fatto il Ministero per salvare questa preziosa suppellettile?

Ve lo dico in due parole: ha financo tolti gli impiegati tecnici, comandandoli in altre Università. Pare incredibile; ma è così.

Solo in seguito alle vive rimostranze del Rettore, il Ministero ha poi ridonate a Messina due sole persone tecniche, le quali sono insufficienti alla conservazione e riparazione di un materiale così costoso.

Io adunque mi limito a richiamare per ora l'attenzione del ministro sopra questi due punti, sperando che voglia ripararvi con sollecitudine, ed esigere che degli strumenti si faccia un catalogo particolareggiato, sperando altresì che voglia studiare tutte le condizioni di quell'Università e pensare a provvedervi con tutta la sua energia affinché quell'illustre Ateneo risorga al più presto al suo antico splendore. Fino a questo momento l'azione del Ministero della pubblica istruzione verso l'Università di Messina è stata letteralmente negativa.

MORTARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORTARA. Ringrazio gli onorevoli colleghi che hanno parlato in senso di approvazione dei concetti che mi avevano indotto a proporre l'emendamento all'articolo 1 insieme col collega Molmenti. Noi abbiamo meditato le parole assennatissime del collega onorevole Cefaly, e diciamo che qualora il Governo accettasse l'invito che l'onorevole Cefaly ha fatto di tener fermo il testo dell'articolo 1 del progetto approvato dalla Camera dei depu-

tati, eliminando, come sarebbe bene, l'ultimo capoverso (ma in fondo è una disposizione così assurda che si elimina da sé nella pratica) noi non abbiamo difficoltà a ritirare il nostro emendamento; purchè il Governo, ripeto, mantenga il testo dell'articolo votato dalla Camera dei deputati, con o senza quella modificazione di cui si è parlato, altrimenti domandiamo che si voti, o sul nostro emendamento, o sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. L'Ufficio centrale sarebbe desideroso di accettare l'emendamento proposto, sia per deferenza agli illustri colleghi che lo appoggiano, sia per abbreviare la discussione che minaccia di andar per le lunghe; ma dopo che questo articolo fu da noi coscienziosamente studiato, dopo che fu una prima volta concordato col ministro dell'istruzione pubblica, ed una seconda volta col sottosegretario di Stato, l'Ufficio centrale crederebbe, accettandolo, di mancare al suo dovere.

E ciò, tanto più dopo che l'on. Mortara ha dichiarato che l'ultimo comma dell'articolo 1º del disegno di legge, quale fu votato dalla Camera dei deputati, contiene una disposizione che egli ha chiamato assurda. Ora non può, crediamo, il Senato votare un articolo dove si sia riconosciuta esistere una disposizione che è sentenziata assurda da parte di coloro stessi che pur credono che la nostra proposta debba essere emendata. L'Ufficio centrale non repugna dall'accettare qualunque emendamento che lasci la sostanza e chiarisca meglio ciò che è stato ammesso anche dal ministro e dal sottosegretario di Stato; ma insieme crede, dunque, quanto alla sostanza, di mantenere l'articolo. Lo crediamo in parte anche per le ragioni che sono state svolte, colla sua maestria, dall'onorevole Mortara stesso; alcune delle quali (egli sa la profonda stima che ho per lui, acuto ragionatore, e mi concederà dire questo) vengono forse a ritorcersi contro il concetto che egli sosteneva. Egli ha osservato, se ho bene inteso, che sarebbero incompetenti a far parte del Comitato, quali per una ragione e quali per l'altra, e i consiglieri di Stato e i consiglieri della Corte dei conti e gli appartenenti alla magistratura.

L'Ufficio centrale ieri, per bocca del suo re-

latore, ha creduto, d'altra parte, di dire le ragioni, per le quali non crede che sia il caso di parlare di persone tecniche da introdurre nel Comitato. E qui mi permetta l'on. Mortara di osservare che quando si credesse possibile, da parte di un impiegato alto del Ministero, confondere un quadro di Raffaello con un quadro moderno, non sarebbe più questione di competenza tecnica, per giudicarne, ma di evidente bestialità! Or bene, esclusi tutti costoro, chi mai, dunque, allora dovrebbe entrare a far parte del Comitato? Tutto dipende dal concetto che ci si faccia di questo, che per noi dovrebbe avere competenza e autorità giuridico-amministrativa.

L'Ufficio centrale crede dunque di tener ferma la dicitura dell'articolo 1º concordata col ministro, e prega il Senato di volerla votare.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Mi spiace il contegno dell'Ufficio centrale, che si ostina a sostenere l'art. 1º, quale lo ha redatto e fatto accettare al ministro. Qui, tanto il sottosegretario di Stato, quanto l'onorevole Mortara e tutti coloro che hanno interloquuto, hanno avuto parole di elogio per la Commissione di inchiesta ed hanno dimostrato la necessità e l'urgenza di attuare i provvedimenti che essa propone.

L'inchiesta fatta da questa Commissione è un atto di verità e di coraggio che non si vede di frequente, ed anche fuori di qui, in tutto il paese, dove si ha dell'amministrazione della Minerva un ben triste e desolante concetto, l'inchiesta compiuta faceva negli uomini parlamentari ed in tutto il pubblico concepire le più liete speranze che alla fine si sarebbe arrivati all'epurazione ed al riordinamento dell'amministrazione del Dicastero della pubblica istruzione. Disgraziatamente il Governo del tempo, presieduto dall'on. Sonnino, non ha avuto la forza di compiere, come sarebbe stato suo dovere, tale epurazione e tale riordinamento ed è venuto davanti al Parlamento con la proposta di nominare un Comitato, che, come una specie di paravento, era chiamato a sminuire le responsabilità sue negli atti da compiere. L'attuale Ministero ha avuto la debolezza di accettare la proposta fatta dal Gabinetto precedente accettando il disegno di legge presentato

dal ministro Daneo. Questo disegno di legge, presentato dal ministro Daneo, era una debolezza, ma era migliore di quello che oggi stiamo esaminando e che fu peggiorato dalla Camera dei deputati.

L'Ufficio centrale del Senato tenta oggi di peggiorarlo assai di più; e che cosa sarà mai quando questo progetto di legge passerà per il crogiuolo di altri esami parlamentari?

Difatti il nostro Ufficio centrale con le modifiche che propone, e con la relazione che accompagna tali modifiche, non solamente intende attenuare i benefici provvedimenti che noi aspettavamo dall'inchiesta fatta, ma cerca di farli disperdere quasi per intero; ed ecco perchè si ostina a far votare questo articolo 1° così come l'ha formulato.

L'on. Mortara ed io vogliamo con questo articolo lasciare al Governo libertà completa nella nomina del Comitato, che deve subsidiare l'opera sua e vogliamo con ciò che il Governo assuma intera la responsabilità degli atti, che per mezzo suo e del Comitato saranno compiuti.

L'Ufficio centrale invece vuole formato il Comitato di consiglieri della Corte dei conti, di membri del Consiglio di Stato e di magistrati, che l'on. Mortara ha dimostrato come siano poco idonei al compito cui sarebbero chiamati: e con tale obbligatoria composizione l'epurazione ed il riordinamento andrebbero in fumo e non potremmo far colpa dell'insuccesso al Governo, che avrebbe composto il Comitato con gli elementi voluti da noi.

E che l'insuccesso sia in certo qual modo preveduto e preparato dal nostro Ufficio centrale, oltre le modifiche proposte, me lo dimostra la relazione nella quale si parla già di un cambiamento, di un nuovo indirizzo, e, contrariamente a tutto ciò che è stato detto e scritto dalla Commissione d'inchiesta e da tutti, comincia a fare capolino un linguaggio apologetico per gli impiegati della Minerva e si parla anche di proposte di favore. Ne leggo al Senato qualche brano: « Era eccessiva la severità dei giudizi ed erasi diffuso, a così dire, uno spirito di ostil pregiudizio. Impiegati onesti, valenti e zelanti non mancarono mai nel Ministero... »

MAZZONI. Ed è vero.

CEFALY. ...che in questi ultimi anni si è rinvigorito di giovani forze » ecc.; e più oltre

« ...se colpe accadere i colpevoli furono puniti ». « *Sat prae liberunt* »; per così dire, furono colpiti i pochi che furono colpiti, e basta; e che cosa si vuole di più? E v'è di meglio: si dice « che bisogna usare agli impiegati della Minerva tutti i riguardi » e si procede a premiarli colle « promozioni di preferenza ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione » sancite colle modificazioni che si propongono ad un articolo del presente disegno di legge.

E si arriva... si arriva... si arriva perfino a modificare un articolo di legge per due impiegati, straordinari od avventizi che siano, acciò vengano nominati segretari di quarta classe (!).

A questo punto, me lo perdoni l'Ufficio centrale, io non credevo e non sapevo che si fosse dal Senato mai arrivati.

L'on. relatore è un abile oratore; sarà, ed è certamente abilissimo professore...

MAZZONI, *relatore*. Grazie.

CEFALY. ...è dovere riconoscerlo; ma son sicuro che se egli, senatore di recente nomina, avesse avuto maggiore esperienza delle consuetudini del Senato, alla soddisfazione di interessi così piccini non avrebbe provveduto ed alla abolizione di disposizioni così previdenti e giuste come son quelle contenute nell'art. 1, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, non sarebbe arrivato.

MELODIA. Do nando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Non avrei potuto supporre che alcune proposte di emendazioni, di lieve importanza, fatte dall'Ufficio centrale, avessero fatto scaturire fiumi di eloquenza.

Ma verità, quale è la condizione di fatto? Al Governo era data, nel suo disegno di legge, la facoltà di scegliere i membri del Comitato; nell'altro ramo del Parlamento il ministro, interpellato, dichiarò che avrebbe limitata la scelta ai magistrati, ai consiglieri di Stato, ai consiglieri della Corte dei conti. Venuto il progetto avanti al Senato, l'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, ha indicato le categorie stesse di funzionari che il ministro aveva designate alla Camera elettiva. E così grave cosa tale indicazione, così straordinaria, da giustificare l'accusa, che ci si fa, di voler, quasi, il salvataggio di tutta l'Amministrazione della

Minerva? Non abbiamo noi interpretato il pensiero del ministro, d'accordo con lui?

Mi si permetta di dire francamente che nella mia, ormai lunga, vita parlamentare è la prima volta che mi accade di veder dare a sì piccole cose proporzioni sì grandi.

E rispondendo al senatore Cefaly, mio carissimo amico (non è questo un aggettivo di quelli abusati; mi sale alle labbra dal cuore, quando parlo di lui). Egli ha detto che la Commissione d'inchiesta ha fatto tanto bene; siamo d'accordo con lui, tutti dell'Ufficio centrale, ma con questa differenza, che noi crediamo, appunto perciò, di seguirne la proposta, mentre egli, pur dichiarando che ha fatto bene, ne vuol fare una diversa. Infatti la Commissione d'inchiesta proponeva che fosse scelto un Comitato per provvedere alla epurazione del personale (mi dispiace di non avere qui il documento, ma ho buona memoria e so di averlo letto), invece l'onor. Cefaly, per mostrare la sua differenza alla Commissione d'inchiesta, fa una proposta diversa.

Ma c'è di più; ha detto il senatore Cefaly: « L'Ufficio centrale ha fatto la difesa dell'Amministrazione; ha avuto espressioni di lode ».

Sì, o signori, abbiamo lodato i buoni, perchè crediamo che si faccia l'epurazione più bella e più grande mettendo in evidenza i buoni e da parte i cattivi.

Non so perchè si voglia togliere alla parola epurazione il significato di togliere i cattivi e premiare i buoni funzionari.

Orà, noi abbiamo creduto di fare opera giusta, perchè, se vi sono state purtroppo delle dolorose piaghe nell'amministrazione del Ministero della Minerva, possiamo ad alta voce affermare che in quell'Amministrazione sono stati uomini che altamente hanno onorato ed onorano l'Italia, dei quali dobbiamo tutti unanimemente riconoscere le benemerite.

Il senatore Cefaly ha voluto anche parlare della piccola questione degli avventizi.

Per la dichiarazione che ho avuto l'onore di fare in principio di seduta, l'Ufficio centrale rinuncia anche a questo punto; ma, giacché l'onor. Cefaly ha voluto accendere alla questione, mi si permetta che, quanto più brevemente, possa dire le ragioni per cui l'Ufficio centrale, senza lo scopo di favorire alcuno (perchè ciò non è nelle abitudini di nessun

componente l'Ufficio centrale), ma solo per alto senso di giustizia, guida di tutte le nostre azioni, si è permesso di dettare la disposizione che riguarda gli avventizi. Quando fu votata la legge sullo stato giuridico degli impiegati, una categoria di avventizi nel Ministero della pubblica istruzione era in una condizione tale che, se non fosse sopravvenuta quella legge, avrebbe conseguito il grado di segretario. Quella legge ne tolse a loro la possibilità, ma il Presidente del Consiglio del tempo, onorevole Giolitti, per il primo riconobbe che i servizi resi da quegli avventizi giustificavano una disposizione eccezionale in loro favore.

E, in conseguenza, il ministro della pubblica istruzione di allora, deputato Rava, bandì un concorso esclusivamente interno per questi ottimi impiegati che avevano fatto buona prova durante il loro servizio.

La Corte dei conti non registrò il decreto emanato per il concorso interno e quegli impiegati avventizi si presentarono al pubblico concorso. Alcuni di essi entrarono in graduatoria; due soli ne rimasero fuori, benchè dichiarati anch'essi idonei.

Ora domando: quando questi si presentassero ad un nuovo concorso e prendessero posto dietro a chi, senza passare attraverso la prova della Commissione d'inchiesta prima e del Comitato dopo, avesse riportato nell'esame un punto o un mezzo punto di più, sarebbero ritenuti dal senatore Cefaly meno meritevoli della promozione di colui al quale furono posposti?

Questa è la ragione per cui abbiamo creduto doveroso, giusto, che a quei due avventizi, i quali si trovano fermati dalla nuova legge in condizione inferiore, si potesse provvedere, in conformità anche del pensiero di due ministri, in occasione del presente progetto di legge, adesso, dopo che sono stati dichiarati idonei al grado per concorso e scovri da ogni macchia dalla Commissione d'inchiesta.

Ecco dunque il grande delitto di cui il senatore Cefaly ha accusato l'Ufficio centrale, delitto già scontato, perchè ho incominciato col dire che rinunciamo alla nostra proposta.

Non chieggo che l'Ufficio centrale abbia una corona civica, ma credo che non meriti le recriminazioni a lui dirette, per quanto fatte in forma gentile. (*Approvazioni*).

TESO, *sotto-segretario di Stato per la istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESO, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Comincio col rispondere brevemente ad alcune parole dell'onor. senatore Todaro, il quale, a proposito di questo disegno di legge, ha parlato della biblioteca di Messina. Probabilmente il senatore Todaro pensava che le indagini del futuro Comitato si debbano estendere anche al personale delle biblioteche. Veramente l'azione del Comitato si limiterà al personale dell'Amministrazione centrale. Ad ogni modo le condizioni in cui si trova la biblioteca di Messina, sono dovute, purtroppo, all'immane disastro col quale si chiuse l'anno 1908. La biblioteca si trova ancora in parte sotto le macerie. Posso tuttavia assicurare l'on. Todaro, che il Ministero dell'istruzione, d'accordo con quello dei lavori pubblici, sta facendo da tempo e continuerà a fare il possibile perchè i desideri da lui esposti abbiano attuazione al più presto.

Tornando all'argomento speciale, ora in discussione, devo rilevare alcune affermazioni del senatore Mortara.

Egli ha detto che sarebbe stato desiderabile che il Governo avesse assunto intera la responsabilità dei provvedimenti necessari per eliminare dal personale del Ministero dell'istruzione le persone non idonee, compiendo questa eliminazione con deliberazioni del Consiglio dei ministri. Certamente il Consiglio dei ministri è il maggiore organo disciplinare dell'Amministrazione italiana, ma esso esercita un'azione disciplinare soltanto verso i direttori generali.

I direttori generali non sono molti e fortunatamente avviene assai di rado che il Consiglio dei ministri abbia ad occuparsi di qualcuno di loro per ragioni consimili. Nel caso presente si tratta invece di esaminare la condizione di più di 300 funzionari. Se la legge passasse con una disposizione che desse facoltà al Consiglio dei ministri di provvedere esso a questa eliminazione, praticamente che cosa succederebbe? Evidentemente si dovrebbe nominare una Commissione per preparare il lavoro. Ora non è più sincero che la nomina di questa Commissione sia stabilita per legge? Le deliberazioni della Commissione devono, per l'articolo 3, essere esaminate dal Consiglio dei mi-

nistri e rese esecutive con decreto reale: il Governo ne assume quindi tutta la responsabilità. Del resto devo osservare che la proposta di nominare questo Comitato non è uscita dalla mente del ministro Daneo; essa si trova negli atti della Commissione d'inchiesta, la quale ha proposto appunto un Comitato di tre persone per procedere alle eliminazioni. Accolto il concetto del Comitato, dobbiamo vedere quali sono le categorie di persone che possono farne parte. Se io potessi, e il Senato me lo consentisse, esprimere una opinione personale, dovrei dire che, a mio avviso, sarebbe stato preferibile che il ministro, il quale ha intera la responsabilità dell'amministrazione, avesse anche intera la facoltà di scelta. Senonchè, mi si dice che, facendo omaggio ai desideri dell'Ufficio centrale, il ministro, con dichiarazioni fatte privatamente, (perchè mi sembra che non risultino dalla discussione avanti alla Camera), ha accettato che la scelta cadesse fra tre categorie di persone. Ora mi parve che il senatore Mortara tendesse ad escludere qualcuna di queste categorie...

MORTARA. No, no, intendo di lasciare libero il Governo,

TESO, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Mi pareva che accennasse all'incompatibilità degli appartenenti a qualcuna di queste categorie con l'ufficio di membro del Comitato.

MORTARA. No, no.

TESO, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Ma poichè mi fa comprendere che non ho inteso esattamente il suo pensiero, passo ad altro. Mi sembra che egli alludesse alle condizioni particolari della Direzione generale delle belle arti, di cui parlava anche l'onorevole senatore Molmenti, che gli siede vicino.

MOLMENTI. È questione di logica.

TESO, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica*. I due onorevoli senatori hanno richiamato l'attenzione del Senato su questa circostanza speciale, che il Comitato di epurazione, per chiamarlo con la frase oramai in uso, dovrà prendere in esame anche le condizioni dei funzionari di belle arti, di funzionari tecnici, e perciò non sembra che la scelta del Ministero possa essere limitata alle tre categorie di persone indicate nell'articolo proposto dall'Ufficio centrale.

Ora conviene far presente al Senato che al Ministero della pubblica istruzione vi sono funzionari amministrativi, funzionari di ragioneria e funzionari d'ordine, ma nei ruoli dell'Amministrazione centrale non vi sono funzionari tecnici. I tecnici stanno nelle amministrazioni provinciali, nei corpi consultivi che la Direzione delle belle arti ha a sua disposizione; i funzionari delle belle arti sono impiegati amministrativi, come gli altri del Ministero e di quasi tutte le Amministrazioni centrali.

Ma tornando alla questione della libera scelta dei componenti il Comitato o alla scelta limitata ad alcune categorie di persone, sarò facilmente creduto se dirò che mi sento alquanto perplesso. Da un lato l'Ufficio centrale vorrebbe limitata la scelta a tre categorie, dicendo che il ministro ha dichiarato che avrebbe preferito persone appartenenti a queste tre categorie. Dall'altro alcuni senatori fanno una proposta che dimostra una fiducia anche maggiore nell'azione del ministro, perchè gli concede più di quanto il ministro stesso non avesse mostrato di desiderare.

In questa condizione di cose il Governo non può far altro che rimettersi al Senato, il quale nella sua saggezza e nella sua competenza vedrà quale sia la via migliore.

Riguardo, poi, all'ultimo comma dell'art. 1, dichiaro che il Governo non ne fa una questione, e anche su questo punto si rimette completamente al Senato.

PRESIDENTE. Domando all'on. Mortara se, dopo le dichiarazioni dell'Ufficio centrale e del ministro, insiste sulla sua proposta di emendamento.

MORTARA. D'accordo coll'on. senatore Molmenti, dichiaro che proponiamo come emendamento, il testo dell'articolo così come fu votato dalla Camera dei deputati, omissis soltanto l'ultimo capoverso.

TESO, *sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESO, *sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi permetto di ricordare all'onorevole senatore Mortara una proposta che egli aveva formulata nella seduta di ieri, proposta che mi parve assai opportuna.

L'onorevole senatore Mortara desiderava che

dal testo dell'Ufficio centrale del primo comma di questo art. 1° fosse tolto l'avverbio *più*.

Siccome questo avverbio c'è anche nel testo ministeriale, credo implicito, nella proposta ora fatta dall'on. Mortara il sopprimerlo dal testo stesso.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ringrazio l'on. sotto-segretario di Stato della pubblica istruzione perchè, ricordando quanto io avevo detto nella seduta di ieri, ha completato opportunamente la mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la proposta di emendamento fatta dagli onorevoli Mortara e Molmenti si ridurrebbe a questo, di sostituire al testo dell'art. 1° proposto dall'Ufficio centrale, il testo del disegno di legge ministeriale, sopprimendo l'avverbio *più* nel primo comma, ed eliminando l'ultimo comma.

Do perciò lettura del testo dell'art. 1° secondo la proposta di emendamento degli onorevoli Mortara e Molmenti.

« Sarà istituito un Comitato di cinque membri, da nominarsi per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, per proporre l'esonero dal servizio di quei funzionari del Ministero della istruzione pubblica l'opera dei quali non sia ritenuta giovevole all'Amministrazione.

« I membri del Comitato saranno scelti fuori delle persone dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica ».

Pongo ai voti questa proposta di emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta di emendamento risulta approvata).

CEFALY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY. Domando che sia messo in votazione anche l'ultimo comma di quest'articolo; e v'insisto, perchè ritengo che il Governo non ne abuserà, e perchè l'obbligo dell'accettazione eserciterà un'influenza assai favorevole sulla scelta e la collaborazione di coloro che saranno chiamati a comporre il Comitato.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Una volta accettato l'emendamento del senatore Mortara, che, secondo la buona norma regolamentare, ha il significato che gli dà colui che lo ha svolto, si debbono ritenere esclusi dal Comitato i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della magistratura...

Voci: No, no.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. ...Ripeto le parole dette dall'onorevole senatore Mortara: « I magistrati non sono atti, per la loro mentalità, a fare bene tale servizio ». E il senatore Mortara ha anche aggiunto: « Lo stesso posso dire dei consiglieri di Stato e dei consiglieri della Corte dei conti ». Questo è quello che ha detto il senatore Mortara e che io ho udito bene con le mie orecchie.

Dopo le affermazioni del senatore Mortara, le quali hanno il significato che ho detto, l'Ufficio centrale dichiara che accetta venga mantenuto l'ultimo comma del testo ministeriale, poichè, non sapendosi in quali mani si potrà cadere, è meglio che almeno vi sia l'obbligatorietà per legge.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Mi dispiace che l'onorevole presidente dell'Ufficio centrale sia uscito alquanto da quel tono di calma che caratterizza le discussioni del Senato per lunga tradizione, e ciò a proposito di un argomento nel quale noi, proponendo un emendamento, non abbiamo creduto di mancare di rispetto nè di considerazione verso l'Ufficio centrale, ma abbiamo adempiuto il dovere di cooperare al miglioramento del disegno di legge.

L'onorevole senatore Melodia mi rinfacciava...

MELODIA. No, no!

MORTARA. Almeno il tono faceva capire il senso delle sue parole in questo modo, lo dico però senza alcuna amarezza; egli, dico, mi ha rinfacciato di aver detto che dovevansi escludere dal Comitato i membri della magistratura, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

Nel parlare delle condizioni comparative di idoneità di questi funzionari piuttosto che di altri, ho spiegato il concetto che ad essi le loro ordinarie funzioni conferiscono abito intellettuale e qualità non corrispondenti all'ufficio che loro si richiederebbe. Ma l'onorevole senatore

Melodia ha dimenticato che io ho parlato a lungo (non mi voglio far bello della sua cortese frase circa l'eloquenza, ma insomma ho parlato a lungo) e che ho esplicitamente supposto che dei cinque commissari possa essere nominato un consigliere di Stato, un consigliere della Corte dei conti ed un magistrato, lasciandosi almeno due posti alla libera scelta del Governo. Questo ricordo di aver detto. Ciò escludeva che nelle mie parole si contenesse il concetto di escludere questi alti funzionari.

Del resto, non ho io detto sempre, dal principio alla fine del mio discorso, che il Governo dovesse avere la scelta libera? Questo ha inteso anche il rappresentante del Governo:

Ci tenevo a fare questa dichiarazione, poichè una volta che il Senato ci ha fatto l'onore di accogliere l'emendamento, fondamentale per questa legge, il Governo non debba aver dubbi nell'interpretazione da darsi ad esso. Il nostro concetto è che si possano scegliere i membri di questo Comitato in tutti gli ordini di funzionari e anche fra i liberi cittadini; con ciò intendiamo anche comprendere le tre categorie di funzionari già indicati.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Cefaly, che rileggo:

« I funzionari appartenenti ad altre amministrazioni che fossero chiamati a far parte del Comitato, non potranno rifiutarsi di accettare e di compiere il mandato ».

Chi approva quest'aggiunta favorisca di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'aggiunta è approvata).

Art. 2.

Il Comitato avrà a sua disposizione tutti quanti gli atti dell'inchiesta compiuta dalla Reale Commissione, che fu nominata col Regio decreto 8 marzo 1908, n. 67, e cui furono poi conferiti speciali poteri dalla legge 24 dicembre 1908, n. 773; e su di essi atti, e all'occorrenza per altre sue indagini, fonderà i propri giudizi.

Concretate le proposte di esonero dal servizio, comunicherà per iscritto ai singoli interessati i motivi della proposta relativa, invitandoli a presentare nel termine di dieci giorni le proprie osservazioni o giustificazioni.

Potrà anche sentirli personalmente quando lo stimi conveniente, e dovrà sentirli quando essi lo richiedano.

Delibererà quindi in modo definitivo sulla proposta da presentare al ministro della pubblica istruzione.

(Approvato).

Presentazione di disegni di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge testè approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dalla Amministrazione della guerra;

Amministrazione e contabilità dei Corpi, degli Istituti e stabilimenti militari;

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito;

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento nel R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra nella parte riguardante i personali amministrativi;

Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e del genio.

PRESIDENTE. Do atto al ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

PEDOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI. Ho chiesto la parola per permettermi di fare una proposta.

L'onorevole ministro della guerra ha presentato i disegni di legge che voi avete inteso enumerare senza chiederne l'urgenza. Faccio io la proposta (e spero che potrà essere appoggiata), che, l'urgenza sopra almeno due di questi disegni di legge, ed in primissima linea per quello riflettente l'ordinamento dell'esercito, sia ammessa.

Prego ora il Senato di volermi consentire che molto brevemente ne dica le ragioni.

Sarebbe stato altamente desiderabile che così importanti disegni di legge fossero venuti

davanti a noi assai prima di questo momento, affinché il Senato avesse avuto il tempo di esaminarli con quella cura e con quella ponderazione che la gravità della materia richiede, non solo, ma perchè il Senato potesse efficacemente compiere, quello che è il suo desiderio e il dovere suo.

Le ragioni per le quali non hanno potuto essere presentati prima non sono però imputabili a nessuno: ciò è dipeso, voi onorevoli colleghi lo sapete, dalle vicende parlamentari e politiche degli ultimi mesi. Ma in questi disegni di legge e specialmente in quello dello ordinamento dell'esercito si contengono provvedimenti che è necessario, è urgente, possano essere al più presto attuati. Se la definitiva approvazione di questi disegni di legge dovesse andare fino a novembre vi sarebbe tale un ritardo nell'attuazione dei provvedimenti ai quali accenno, che non esito a dichiarare, senza timore di essere tacciato di esagerazione, sarebbe di danno all'interesse del buon assetto militare nostro, ai bisogni della nostra difesa.

Queste le ragioni per le quali faccio al Senato la proposta che voglia dichiarare di urgenza, almeno il disegno di legge sull'ordinamento dell'esercito e quello sull'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (*Approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ringrazio l'onorevole senatore Pedotti, per aver voluto egli chiedere quell'urgenza che il ministro della guerra, data l'ora del tempo, e per doveroso riguardo al Senato, non avrebbe avuto il coraggio di chiedere. Non debbo tacere però che faceva pieno affidamento sul patriottismo del Senato, convinto che l'urgenza avrebbe accordato di fatto, pur senza che gli fosse chiesta.

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Mi pare che non sia stato ben chiarito su quali disegni si chieda l'urgenza.

PRESIDENTE. L'urgenza è chiesta per le « Modificazioni al testo unico riguardante l'ordinamento del R. esercito », e sull'« Ammini-

strazione dei Corpi, Istituti e stabilimenti militari ».

SANI... Ora se ho compreso bene, gli altri tre disegni sono di piccolissima importanza; mi pare che il Senato potrebbe addirittura accordare l'urgenza per tutti e cinque.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di dichiarare di urgenza tutti questi cinque disegni di legge, la quale proposta importerà che l'esame e la discussione di essi saranno fatti prima delle vacanze estive.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per incarico dell'onor. ministro degli affari esteri ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-1911.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia e dei culti della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e passato alla Commissione di finanze.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. L'onor. Presidente ha rimesso alla Commissione di finanze il disegno di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio dell'emigrazione. Siccome qui l'urgenza non occorre domandarla, ma s'impone, poichè domani scade il termine per l'approvazione di questo disegno di legge, e non si può riferire prima di aver letto il progetto, io pregherei il Senato di dare facoltà alla Commissione di finanze e all'onor. Presidente, di presentare e di ricevere la relazione anche dopo la seduta.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario, resterà così stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge:
« **Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione** » (N. 274).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « **Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione** ».

Art. 3.

Il Comitato presenterà al ministro, tutte insieme o gradatamente, le proposte nominative e concrete, di cui all'articolo precedente, non oltre i quattro mesi dal giorno della convocazione. Approvate che esse siano dal Consiglio dei ministri, diverranno definitive, e saranno rese esecutive mediante decreto Reale; nè saranno soggette ad alcun gravame, azione o ricorso, anche straordinari, salvo il ricorso al Consiglio di Stato per violazione della legge presente a norma dell'art. 22 del testo unico sul Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 338.

(Approvato).

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. In conformità alle dichiarazioni da me fatte a nome dell'Ufficio centrale in principio di seduta, ripeto che l'Ufficio centrale accetta per gli articoli 4 e 5 la dizione del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Sta bene; leggo questi articoli per porli ai voti.

Art. 4.

I funzionari esonerati dal servizio saranno ammessi a liquidare la pensione, qualora abbiano gli anni di servizio all'uopo richiesti.

Tuttavia, ove il servizio da essi prestato non raggiunga gli anni 25 ma sia almeno di 20, s'intenderanno ammessi a liquidare la pensione come se avessero 25 anni di servizio.

Coloro che abbiano meno di 20 anni di servizio saranno collocati in disponibilità con intero stipendio e per due anni; decorsi i quali, se non abbiano ottenuto nuovo impiego alla dipendenza di altre pubbliche Amministrazioni, saranno collocati a riposo ed ammessi, od a liquidare la pensione se abbiano raggiunto intanto i 20 anni di servizio od altrimenti la indennità secondo le leggi vigenti; computandosi in ambedue i casi a loro favore come anni di servizio i due anni della disponibilità.

(Approvato).

Art. 5.

Qualora nel periodo di quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge vengano fatte domande di collocamento a riposo da parte di funzionari del Ministero della pubblica istruzione, che abbiano almeno 20 anni di servizio, il ministro ha facoltà di accoglierle in conformità dei criteri stabiliti nell'articolo precedente.

In questi casi la pensione, udito il Consiglio dei ministri, potrà, con lo stesso decreto di collocamento a riposo, essere aumentata di una somma fino a lire 500, a seconda del servizio prestato o di particolari circostanze che consiglino uno speciale riguardo.

Gli anni di servizio di cui al presente ed al precedente articolo si computano a norma dell'articolo 176, testo unico della legge sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 279.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. In quest'art. 5 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, è incorso un errore materiale. In fondo all'ultimo comma, invece di mettere n. 279, si doveva mettere n. 70.

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 5, con la sostituzione del n. 70 al n. 279, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

I posti che, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, siano per vacare, saranno coperti mediante promozioni nel personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, a norma di legge.

Quando tali promozioni non bastassero a coprire tutti i posti vacanti, vi si provvederà o mediante concorsi speciali per titoli o per titoli e per esame aperti a tutti, o mediante chiamate dal personale di altre Amministrazioni dello Stato, con preferenza ai dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e in ispecial modo a coloro che già vi abbiano fatto buona prova; purchè, in ogni caso, essi siano forniti del titolo richiesto.

I posti che siano per vacare nelle ultime classi delle tre categorie, amministrativa, di

ragioneria e di ordine, saranno conferiti mediante concorsi pubblici da bandirsi in conformità alle disposizioni vigenti.

Questi concorsi potranno anche essere banditi subito dopo la pubblicazione della legge presente, per il numero dei posti che eventualmente siano per vacare entro sei mesi dalla pubblicazione stessa.

(Approvato).

Art. 7.

Gli straordinari e gli avventizi che non saranno licenziati formeranno una classe transitoria, conservando ciascuno l'assegno presente, che sarà aumentato di un decimo ad ogni sessennio, a partire dal 1° gennaio 1910.

Tutti costoro potranno prender parte, anche se abbiano superato l'età prescritta, ai concorsi per ammissione alla carriera d'ordine, ed altresì ai concorsi per ammissione nelle carriere amministrativa e di ragioneria, qualora abbiano i titoli di studio necessari per l'ammissione nell'una o nell'altra di queste due categorie.

Gli straordinari compresi nella tabella A, allogata allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi finanziari 1903-904 e successivi, con la qualifica di scritturali e di scrivani, che non vengano licenziati, saranno nominati, con norme da stabilirsi per decreto Reale, ai posti di applicato che sono o siano per risultare vacanti.

Qui l'Ufficio centrale aveva proposto di aggiungere il seguente comma:

« Gli straordinari e gli avventizi dichiarati idonei nel pubblico concorso ai posti di segretario di quarta classe, aperto con decreto Reale dal 2 luglio 1903, potranno essere nominati segretari di quarta classe ».

Il presidente dell'Ufficio centrale ha, parmi, dichiarato che l'Ufficio stesso non insiste su questa aggiunta.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. A me è dispiaciuto assai che l'onor. Cefaly, verso il quale ho ogni sentimento di stima e di rispetto, abbia usato, nel biasimare le proposte dell'Ufficio centrale, alcune aspre parole, e che confutando alcune parti della mia relazione, abbia usato altre pa-

role che mettono quasi in sospetto la nostra perfetta equanimità. Taccio sul resto.

Ma il comma che riguarda uno straordinario ed un avventizio, era stato introdotto nel disegno di legge dell'Ufficio centrale per ragioni che ora sono state esposte, chiaramente ed esplicitamente, dal nostro illustre presidente, onorevole Melodia.

Egli ha dichiarato, per il desiderio che la legge proceda più facilmente verso l'approvazione, che noi abbiamo receduto dalla nostra proposta, come in questo momento anche io confermo di voler recedere; ma personalmente credo che la posizione di quello straordinario e di quell'avventizio sia tale da far desiderare che ad essi si usi uno speciale riguardo. Almeno vorrei che il ministro tenesse conto della posizione di questi due impiegati, non perchè a me siano noti (non li conosco personalmente nè li ho mai visti), ma perchè penso che il loro caso sia meritevole di considerazione. E mi si permetta di soggiungere che, quando si tratta di giustizia, non vi sono cose che possano dirsi quisquillie. Il fatto si è che la legge non fa alcuna distinzione fra impiegati di diverse categorie; essa stabilisce soltanto che per conseguire il titolo di funzionario dello Stato occorra di essere assunti in servizio in seguito a concorso. Se si mettono in pianta gli impiegati di terza categoria, tanto più lo meritano quelli i quali hanno già subito un esame ed hanno già conseguito l'idoneità in un pubblico concorso, mentre altri entreranno in pianta quantunque non abbiano mai subito esame nè concorso!

Pel desiderio vivissimo di giustizia che ci anima tutti, raccomando vivamente la sorte di questi due impiegati al ministro; quando però il Senato non credesse di accogliere il comma che l'Ufficio centrale per ragioni di opportunità ha creduto che si possa sopprimere.

TESO, *sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TESO, *sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione*. La raccomandazione fatta dall'Ufficio centrale del Senato è così autorevole che il Governo non può a meno di accettarla. Faccio tuttavia osservare che questi due funzionari dovranno sottoporsi a un nuovo concorso, il quale sarà giudicato da una Commis-

sione esaminatrice. Io non so quindi in qual modo il ministro potrà esser utile ad essi, tuttavia non dubiti l'onorevole relatore, io gli farò presente il desiderio espresso dall'Ufficio centrale del Senato che egli s'interessi della loro sorte.

PRESIDENTE. Allora rimane inteso che questo comma, che era stato aggiunto dall'Ufficio centrale, s'intende soppresso.

Do lettura del comma ultimo di questo articolo:

Nel caso di licenziamento, in seguito a proposta del Comitato, per l'art. 1^o, come anche nel caso di volontario ritiro, per l'art. 5, sarà in facoltà del ministro di concedere, una volta tanto, agli straordinari ed avventizi una indennità che potrà variare da 500 a 2000 lire, secondo la natura e la durata del servizio prestato e secondo che particolari circostanze consiglino un trattamento speciale.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'articolo testè letto, in seguito alla soppressione dell'aggiunta introdotta dall'Ufficio centrale, resta quasi identico a quello del testo ministeriale; noi ci accontentiamo, quindi, di questo testo, come dichiariamo anche per gli articoli 8 e 9.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'art. 7 nel testo ministeriale.

Art. 7.

Gli straordinari ed avventizi che non vengano licenziati formeranno una classe transitoria, conservando ciascuno l'assegno attuale, che sarà aumentato di un decimo ad ogni sessennio a partire dal 1^o gennaio 1910.

Tutti costoro potranno sempre prender parte, anche se abbiano superato l'età prescritta, ai concorsi per ammissione nella carriera d'ordine; ed altresì ai concorsi per ammissione nelle carriere amministrativa e di ragioneria, qualora abbiano i titoli di studio necessari per l'ammissione nell'una o nell'altra di queste due categorie.

Gli straordinari compresi nella tabella A allegata allo stato di previsione della spesa del

Ministero dell'istruzione pubblica per gli esercizi finanziari 1903-904 e successivi con la qualifica di scritturali e di scrivani, che non vengano licenziati, saranno nominati, con norme da stabilirsi per decreto Reale, ai posti di applicato che sono o si renderanno vacanti.

Nel caso di licenziamento in seguito a proposta del Comitato di cui sopra, come anche nel caso di volontario ritiro nel termine di cui nel precedente articolo 5, è in facoltà del ministro di concedere agli straordinari ed avventizi, per una volta tanto, una indennità che potrà variare da 500 a 2000 lire, secondo la qualità e la durata del servizio prestato e secondo che particolari circostanze consiglino un trattamento speciale.

Se nessun altro chiede di parlare, metto in votazione questo art. 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta la somma di lire 300,000 (a calcolo) destinata esclusivamente al servizio delle pensioni, indennità ed assegni di disponibilità da liquidarsi in conformità alle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, si applicano, oltre che alle pensioni e alle indennità, anche agli assegni ed ai compensi di qualsiasi natura liquidati a favore degli impiegati dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica per effetto della presente legge.

Dalla promulgazione della presente legge e sino alla data del Reale decreto che renderà esecutive le proposte del Comitato di cui al precedente articolo 3, non potranno essere accettate dal tesoro le cessioni notificate dai suddetti impiegati che abbiano meno di otto anni compiuti di servizio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione all'articolo 2 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli » (N. 290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione all'art. 2 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge.

(V. Stampato N. 290).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo quindi alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Al secondo capoverso dell'art. 2 del testo unico 10 novembre 1907, n. 818, della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, è sostituito il seguente:

« Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minorenni e del fanciullo; che sono stati vaccinati; e che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati. Per i fanciulli sino ai 15 anni compiuti il libretto deve anche indicare: che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall'autorità scolastica; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1° della legge 8 luglio 1904, n. 407 ».

(Approvato).

Art. 2.

Il termine concesso dal terzo capoverso dell'art. 2 del testo unico 10 novembre 1907, n. 818, della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, per il completamento dell'istruzione dei fanciulli già occupati al lavoro, è prorogato al 1° luglio 1912.

Il completamento può avvenire anche mediante la frequenza e il proscioglimento da scuole serali, festive o private riconosciute.

(Approvato).

Art. 3.

Fino al 30 giugno 1912 è ancora consentita l'ammissione al lavoro di fanciulli che, avendo gli altri requisiti voluti per il rilascio del libretto di lavoro, non abbiano conseguita tutta la istruzione richiesta per l'ammissione dal secondo capoverso dell'art. 2 su ricordato.

Il regolamento di cui al seguente articolo provvederà a che per l'ammissione sia progressivamente dimostrato il possesso di una istruzione maggiore, in guisa da assicurare che alla scadenza del termine tutti gli ammessi abbiano potuto completare la istruzione mancante al momento dell'ammissione.

(Approvato).

Art. 4.

Entro il mese di ottobre dell'anno 1910 il Governo, per l'applicazione della presente legge, modificherà le norme sull'adempimento dell'obbligo della istruzione contenute nel regolamento 14 giugno 1909, n. 442.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Convenzione con la Compagnia "Eastern Telegraph" per la proroga della concessione riguardante l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e per la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato, Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro (dieci comunicazioni) » (N. 284).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Convenzione con la Compagnia "Eastern Telegraph" per la proroga della concessione riguardante l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e per la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato, Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro (dieci comunicazioni) ».**

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del testo di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata, con effetto dal 31 maggio 1910, l'annessa convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la « Eastern Telegraph Company Limited » il 12 marzo milenovecentodieci, per l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini della Compagnia fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e per la manutenzione da parte della Compagnia stessa dei cavi dello Stato, fra Milazzo e Lipari, fra Lipari e Salina e fra Bagnara e Torre di Faro (dieci comunicazioni).

ALLEGATO N. 1.

Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph » per la proroga delle concessioni riguardanti l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato, fra Milazzo e Lipari, Lipari e Salina e Bagnara e Terre di Faro (10 conduttori).

Il ministro delle poste e telegrafi del Regno d'Italia, S. E. Di Sant'Onofrio gran cordone Ugo, ed il signor comm. Alfredo Eggington, rappresentante e procuratore legale della « Eastern Telegraph Company Limited » con domicilio legale a Roma, a forma dell'annesso atto di procura, allo scopo di regolare le condizioni alle quali è concessa alla Compagnia suddetta una proroga della concessione riguardante la manutenzione e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, appartenenti alla Compagnia; e per la sostituzione delle convenzioni regolanti la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato fra Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro (dieci conduttori), sono addivenuti alla stipulazione della seguente convenzione:

Art. 1.

È prorogata per venti anni, a decorrere dal 31 maggio 1910, la concessione accordata alla Compagnia « Eastern Telegraph » per l'esercizio e la manutenzione dei tre cavi sottomarini di sua proprietà approdanti su territorio italiano, cioè del cavo Sicilia-Malta, del cavo Otranto-Corfù e del cavo Otranto-Zante; con-

cessione che scade il 31 maggio 1910, in base alla legge n. 6873 (serie 3-*a*) del 31 maggio 1890.

Per tutta la durata della proroga della concessione la Compagnia « Eastern Telegraph » si obbliga di mantenere a proprie spese e rischio, una comunicazione telegrafica sottomarina fra l'Italia e l'Egitto, per mezzo dei tre cavi sopra indicati e degli altri cavi colleganti Zante e Malta con l'Egitto.

Art. 2.

La Compagnia si obbliga di mantenere i cavi Otranto-Corfù, Otranto-Zante e Sicilia-Malta in buono stato di esercizio e di procedere subito alla riparazione di ciascuno di essi, quando venisse a cessare di funzionare, oppure quando il suo stato d'isolamento e di conducibilità fosse riconosciuto tale da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

Art. 3.

I ripari che la Compagnia Eastern vorrà mettere in opera ai punti di approdo dei suoi cavi, ed i meccanismi che le piacerà di adottare per proteggere i cavi medesimi, non dovranno essere d'inciampo o pregiudicevoli alla libera navigazione, all'esercizio dell'arte marittima ed ai bisogni della difesa nazionale.

Art. 4.

I delegati dell'Amministrazione italiana avranno la facoltà di assistere alle esperienze che si faranno per determinare le condizioni elettriche dei tre cavi sopra indicati. Tuttavia la Compagnia non avrà l'obbligo di ritardare la partenza dei suoi vapori per attendere l'arrivo dei delegati del Governo.

Art. 5.

L'Amministrazione italiana non sarà in verun modo responsabile dei guasti o disorganizzazioni che potessero verificarsi tanto nei tre cavi sottomarini sopra indicati, quanto nelle linee di terra.

Art. 6.

L'esercizio dei cavi Sicilia-Malta, Otranto-Corfù ed Otranto-Zante sul territorio italiano, nonché la manutenzione delle linee terrestri

colleganti i punti di approdo di detti cavi coi rispettivi uffici telegrafici, sarà fatto dall'Amministrazione italiana con personale ed apparati propri secondo le regole d'arte e col numero di elementi di pila riconosciuto necessario per far funzionare gli apparati adottati.

Come compenso al servizio sopra indicato, la Compagnia continuerà a pagare all'Amministrazione italiana lire 7150 in una sola rata al 1° luglio di ogni anno.

L'Amministrazione italiana si obbliga a trasmettere rapidamente la corrispondenza da scambiarsi per i cavi di Malta, Zante e Corfù e di destinare alla medesima, per quanto sarà possibile, fili diretti, il servizio dei quali sarà fatto indipendentemente da quello delle stazioni intermedie, allorquando lo scambio di corrispondenza sarà continuo o molto animato.

Art. 7.

Tutti i telegrammi che transiteranno sui tre cavi suindicati, saranno trattati dall'Amministrazione dei telegrafi italiani e dalla Compagnia in conformità delle disposizioni della Convenzione internazionale di Pietroburgo e del regolamento e tariffe adottate nelle Conferenze telegrafiche internazionali che hanno luogo a determinati periodi di tempo, rimanendo fermo che la Compagnia mantiene la franchigia sui propri cavi ai telegrammi di Stato fra le autorità italiane e i Regi consoli di Malta, di Corfù e di Tunisi, ben inteso che per questi ultimi (da o per Tunisi) la franchigia è limitata al percorso dei cavi tra l'Italia e Malta.

La Compagnia si obbliga a contribuire nelle spese dell'Ufficio telegrafico internazionale di Berna nella misura di un quinto di quanto per tale titolo è messo a carico dell'Amministrazione italiana dall'Ufficio telegrafico internazionale predetto.

I compensi per il titolo suddetto e per quello indicato all'art. 6 saranno conteggiati nella contabilità della corrispondenza scambiata pei cavi sociali, redatta in base alle norme del regolamento telegrafico internazionale in vigore.

Art. 8.

La Compagnia « Eastern Telegraph » si obbliga, a decorrere dal 31 maggio 1910 e per tutta la durata della presente convenzione, di

ridurre la sua tassa di transito per le corrispondenze scambiate fra l'Italia e l'Eritrea per via Malta-Perim a centesimi novanta per parola per i telegrammi privati ed a centesimi quarantacinque per parola per i telegrammi di Stato e di stampa.

La Compagnia si obbliga contemporaneamente di concedere sulle tasse sopra indicate un ribasso percentuale proporzionale a quello che essa venisse a fare in seguito sulla tassa ordinaria attuale di lire due e centesimi cinquanta per parola per i telegrammi scambiati fra l'Europa e Perim.

Inoltre, durante l'interruzione per qualsiasi durata, del cavo Perim-Assab o Assab-Massaua, o di ambedue, la Compagnia si obbliga di ridurre del 50 per cento le sue tasse per il percorso da Modica ad Alessandria d'Egitto per i telegrammi privati, di Stato e di stampa, scambiati fra l'Italia e l'Eritrea per via Malta-Halfa-Cassala.

La Compagnia consente inoltre che i telegrammi di servizio postale e telegrafico, scambiati fra l'Italia e l'Eritrea, godano della completa franchigia.

Art. 9.

La Compagnia « Eastern » accorda all'Italia il transito per i suoi cavi alle corrispondenze tutte del regime europeo, senza distinzione di provenienza, a destinazione della Turchia d'Europa, d'Asia e Arcipelago, alle stesse condizioni alle quali le dette corrispondenze, tanto normali che deviate, andrebbero soggette per la via Valona, cioè con un debito dell'Italia verso la Compagnia eguale a quello risultante verso la Turchia dall'applicazione delle tasse normali, eventualmente ridotte per i telegrammi devianti in base alle norme del regolamento telegrafico internazionale in vigore. Ciò peraltro fino a tanto che la Turchia mantenga gli accordi ora vigenti fra essa e la « Eastern », per effetto dei quali la tassa terminale turca è ridotta a centesimi 20 per le corrispondenze che transitano per i cavi della Compagnia e fino a tanto che l'Italia mantenga a centesimi 5 per parola, come è attualmente, la tassa speciale di transito del cavo di Valona.

Art. 10.

In caso di guerra o di commozioni politiche l'Amministrazione italiana avrà il diritto di

sospendere qualsiasi corrispondenza trasmissibile a mezzo dei cavi sociali che non sia la propria, senza essere tenuta verso la Compagnia a verun indennizzo.

Art. 11.

La Compagnia si obbliga di mantenere, per la durata della presente convenzione, le linee telegrafiche sottomarine qui sotto specificate:

a) Milazzo-Lipari;

b) Lipari-Salina;

c) Bagnara-Torre di Faro (n. 10 conduttori divisi in più cavi);

delle quali già sono di proprietà dell'Amministrazione sette conduttori, fra Bagnara e Torre di Faro, e tutte le altre, giusta l'art. 29, passano in possesso dell'Amministrazione dalla data di approvazione della presente convenzione.

La manutenzione deve essere tale che con ciascuna delle suddette comunicazioni possa essere eseguita la regolare trasmissione dei telegrammi con i sistemi telegrafici a semplice ed a doppia corrente che l'Amministrazione italiana ha in uso o che crederà in ogni tempo più opportuno di sperimentare o di adottare.

Art. 12.

Tutti i cavi di cui all'art. 11 saranno esercitati esclusivamente dall'Amministrazione italiana con personale, uffici ed apparati propri, secondo le regole dell'arte e col numero di elementi di pila necessario per far funzionare gli apparati adoperati.

Art. 13.

La Compagnia avrà il diritto di porre in opera ai punti di approdo in ogni cavo di proprietà dell'Amministrazione italiana e negli uffici nei quali ognuno dei detti cavi dovrà mettere capo, quei ripari o meccanismi che le piacerà di adottare all'oggetto di proteggere i cavi stessi.

Anche in questo caso, i ripari agli approdi non dovranno essere d'inciampo alla libera navigazione, all'esercizio delle arti marittime ed ai bisogni della difesa nazionale.

Ove fosse necessario adottare speciali ripari di carattere elettrico, questi dovranno essere approvati dall'Amministrazione.

Art. 14.

Per la manutenzione dei cavi indicati nell'art. 11 l'Amministrazione italiana pagherà ad essa Compagnia a rate trimestrali posticipate (30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo e 30 giugno) la somma annua di lire 27,500 (ventisettemilacinquecento) in oro, libere da qualsiasi imposta presente o futura, salvo quanto è disposto dagli articoli 17, 18, 19, 20 e 21.

Art. 15.

Agli effetti degli articoli 17 e 18, il canone complessivo di cui all'articolo precedente, che calcolato in base allo sviluppo dei conduttori importa lire 122.76 per chilometro, viene suddiviso come segue:

- a) Milazzo-Lipari (km. 50 circa), lire 6,140;
- b) Lipari-Salina (km. 7 circa), lire 860;
- c) Bagnara-Torre di Faro (in media chilometri 16.7 circa per ogni conduttore), lire 2,050, complessivamente per dieci conduttori lire 20,500.

Art. 16.

La Compagnia si obbliga di procedere alla riparazione di ciascun cavo contemplato all'articolo 11, quando esso venga a cessare di operare; oppure quando il suo isolamento o la sua conducibilità siano riconosciuti tali da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi ai sensi dell'articolo suddetto.

La riattivazione del servizio regolare del cavo guasto dovrà aver luogo al più presto possibile ed, al massimo, nel termine di tre mesi a partire dal giorno in cui la Compagnia avrà ricevuto dall'Amministrazione italiana l'avviso del guasto avvenuto.

Art. 17.

Pel tempo che durerà l'interruzione od il guasto di cui all'art. 16, a partire dal giorno in cui la Compagnia avrà ricevuta dall'Amministrazione italiana definitiva notizia dell'avvenuto guasto sino al giorno in cui la Compagnia avrà completate le riparazioni, la Compagnia stessa perderà il diritto ad una quota proporzionata del canone assegnato (comè dall'art. 15) al cavo guasto, per i cavi indicati alle lettere a) e b), ed al numero dei conduttori guasti per i cavi indicati alla lettera c).

Art. 18.

La Compagnia ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente la durata dei tre mesi di cui all'art. 16 senza intraprendere la riparazione del guasto, pagherà all'Amministrazione italiana una multa giornaliera corrispondente al canone giornaliero assegnato dall'articolo 15 sino al compimento dei sei mesi dalla notificazione del guasto.

Qualora la Compagnia non avesse riparato il guasto denunciato entro i sei mesi computati come sopra, la Convenzione s'intenderà sciolta ed il Governo resterà padrone della cauzione di cui all'art. 30 e delle somme dovute per il trimestre in corso in base all'art. 14.

Art. 19.

Le multe di cui all'articolo precedente saranno accertate trimestralmente e trattenute dall'Amministrazione sul complesso dei canoni trimestralmente successivi dovuti alla Compagnia.

Art. 20.

Non saranno applicabili le penalità indicate nell'articolo 18 quando la Compagnia dichiari all'Amministrazione, entro i tre mesi dalla notifica dell'avvenuto guasto, di avere deciso la rinnovazione totale del cavo.

In ogni caso tale sostituzione dovrà aver luogo entro un anno dalla notifica del guasto alla Compagnia.

Qualora il guasto sia stato riparato con la sostituzione totale del cavo come sopra e nei limiti di tempo predetti, la Compagnia perderà soltanto il diritto alla percezione del canone assegnato al cavo, per tutto il tempo in cui sarà durato il guasto.

Art. 21.

Qualora, dopo la dichiarazione di cui all'articolo precedente, la Compagnia invece della rinnovazione totale contemplata dall'articolo medesimo, abbia con minor consumo di cavo provveduto alla riparazione entro sei mesi, calcolati a partire dalla notifica del guasto, pagherà la multa di cui all'art. 18 per tutti i giorni trascorsi dalla data del guasto a quella della riparazione.

Nel caso che, dopo la suddetta riparazione, non abbia avuto effetto la riparazione del cavo

nè la sostituzione di esso entro i sei mesi computati come sopra, la convenzione si intenderà sciolta, con le conseguenze a carico della Compagnia come nell'art. 18.

Art. 22.

Un guasto s'intenderà riparato quando le condizioni di isolamento e di conducibilità del cavo o conduttore saranno tali da permettere il regolare funzionamento degli apparati che normalmente vi sono adibiti.

Art. 23.

Nel caso di imperfetto andamento della corrispondenza sui cavi dello Stato, è in facoltà dell'Amministrazione di dare incarico ai suoi funzionari tecnici di misurare le costanti elettriche dei cavi, comunicando i risultati alla Compagnia.

Art. 24.

I cavi che la Compagnia impiegherà nelle riparazioni dei cavi dello Stato dovranno corrispondere per quanto è possibile, e purchè non presentino requisiti inferiori, ai tipi dei singoli cavi in opera od a quelli che venissero concordati fra la Compagnia e l'Amministrazione.

È in facoltà dell'Amministrazione italiana di far assistere un proprio funzionario alle operazioni di riparazioni dei cavi dello Stato, per accertarsi della bontà dei cavi da impiegare, per rendersi conto dei risultati delle riparazioni e per raccogliere i dati inerenti alle medesime. Anche in questo caso è applicabile il disposto del 2° comma dell'articolo 4.

Il funzionario dell'Amministrazione imbarcato sui vapori della Compagnia sarà tenuto a pagare soltanto il vitto di bordo.

Art. 25.

La manutenzione dei casotti, pali di approdo e scaricatori dei cavi dello Stato sarà fatta dall'Amministrazione.

Art. 26.

Nei periodi di riparazione dei cavi dello Stato, l'Amministrazione, dietro richiesta della Compagnia, metterà possibilmente a disposi-

zione della Compagnia stessa propri funzionari od impiegati telegrafisti da adibirsi alla corrispondenza telegrafica o telefonica fra gli approdi e la nave. A tali funzionari od impiegati la Compagnia assegnerà un' indennità uguale a quella che loro corrisponderebbe l'Amministrazione qualora essi facessero per conto di essa lo stesso servizio.

Art. 27.

I telegrammi scambiati fra il personale della Compagnia a bordo della nave impiegata per la riparazione dei cavi dello Stato e sociali ed il personale incaricato della guardia agli approdi durante i lavori, oppure fra detto personale e il Ministero delle poste e dei telegrafi od anche col rappresentante della Compagnia a Roma, saranno considerati come telegrammi urgenti di servizio in franchigia, quando essi si riferiscono esclusivamente ai lavori in corso.

Sono considerati egualmente come di servizio in franchigia i telegrammi scambiati per affari d'ufficio, fra il rappresentante a Roma della Compagnia e le sedi generali e divisionali della Compagnia in Londra, Atene e Malta, e gli uffici sociali di Corfù e di Zante, quando i telegrammi stessi siano inoltrati pei cavi sociali di Malta, Zante o Corfù.

Art. 28.

I materiali occorrenti per la riparazione dei cavi di cui agli articoli 1 e 11 saranno esenti da dazio doganale.

I bastimenti della Compagnia saranno esenti dal pagamento dei diritti sanitari, della tassa di ancoraggio e degli altri diritti marittimi per le operazioni che eseguiranno nei mari italiani in adempimento degli obblighi contratti colla presente.

Art. 29.

Dal 31 maggio 1910 l'Amministrazione italiana entra anticipatamente in possesso dei cavi:

Milazzo-Lipari;

Bagnara-Torre di Faro (tre conduttori);

Lipari-Salina;

ritenendosi contemporaneamente scadute le seguenti convenzioni stipulate dall'Amministrazione con la Compagnia:

a) in data 29 giugno 1879 per l'immersione, la manutenzione e l'esercizio del cavo sottomarino fra l'isola di Sicilia e l'isola di Lipari (approvata con legge n. 33 del 10 febbraio 1881);

b) in data 10 aprile 1880 per tre conduttori elettrici sottomarini fra il continente e l'isola di Sicilia (approvata pure con la legge n. 33 del 10 febbraio 1881);

c) in data 12 maggio 1882 pel cavo sottomarino fra l'isola di Lipari e l'isola di Salina (approvata con legge n. 881 del 5 luglio 1882).

Art. 30.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la Compagnia darà una cauzione di lire 33,000, costituita dai depositi già fatti in esecuzione delle convenzioni indicate all'articolo 29, e cioè:

a) lire 20,000 per la convenzione del 29 giugno 1879;

b) lire 8000 per la convenzione del 10 aprile 1880;

c) lire 5000 per la convenzione del 12 maggio 1882.

È inteso che la Compagnia sarà proprietaria e riscuoterà le cedole delle cartelle depositate. Tale deposito resterà acquisito dal Governo e la convenzione s'intenderà sciolta ove nei limiti stabiliti dall'articolo 18 non siano riparati i cavi guasti.

Allo spirare della convenzione la cauzione sarà restituita alla Compagnia, se essa avrà adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi.

Dall'approvazione per legge della presente convenzione, e salvo le ritenute che già fossero maturate precedentemente, sarà svincolabile la cauzione di lire 16,000 indicata nell'articolo 15° della convenzione 2 febbraio 1883, prorogata con l'altra 20 febbraio 1890, e rispettivamente approvate con le leggi 9 luglio 1882, n. 1508, e 31 maggio 1890, n. 9873.

Art. 31.

La cauzione, di cui all'articolo precedente, resterà acquisita all'Amministrazione italiana e la presente convenzione s'intenderà sciolta, anche nel caso che la comunicazione fra l'Italia e l'Egitto indicata all'articolo 1 restasse interrotta per un periodo di dodici mesi consecutivi, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 32.

Cesserà l'obbligo alla Compagnia « Eastern » imposto dall'articolo 2 della presente convenzione, qualora l'Amministrazione italiana conceda a qualunque altra persona o Compagnia il collocamento di una comunicazione telegrafica sottomarina fra l'Italia, Malta, Zante, Corfù o l'Egitto.

In questo caso la cauzione di cui all'articolo 30 dovrà essere restituita alla Compagnia, salvo che la cauzione debba rimanere acquisita al Governo italiano per il disposto dell'articolo 18.

Sarà però mantenuto alla Compagnia il diritto di esercitare i cavi indicati all'articolo 1 con gli obblighi risultanti dagli articoli 2 a 10.

Art. 33.

Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere il suo contratto ad una Società di solvibilità conosciuta, l'Amministrazione italiana si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la cessione.

La cauzione di cui all'articolo 30 non potrà essere ritirata dalla Compagnia anche quando fosse approvata la cessione del contratto ad altra Società.

Art. 34.

Un anno prima della scadenza della presente convenzione, l'Amministrazione italiana e la Compagnia si metteranno d'accordo per la continuazione o per la cessazione di essa.

Art. 35.

Le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'applicazione della presente convenzione saranno decise in forma ordinaria dai tribunali del Regno d'Italia.

Art. 36.

La presente convenzione sarà registrata mediante il solo diritto fisso di una lira.

Art. 37.

Per gli effetti civili della presente convenzione la Compagnia « Eastern Telegraph » delega con pieni poteri il proprio rappresentante e procuratore, il quale elegge domicilio legale in Roma.

Art. 38.

La presente convenzione non sarà valida se non sarà approvata per legge.

Fatta a Roma, addì 12 marzo millenovecentodieci.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi

UGO DI SANT' ONOFRIO.

Il Rappresentante della « Eastern Telegraph Cy Lt »

ALFRED EGGINGTON.

Per copia conforme:

Il Direttore generale

DURAN.

ALLEGATO N. 2.

The Eastern Telegraph Company.

Limited whose registered office is at Electra House, Finsbury Pavement in the City of London hereby constitute and appoint signor Alfred Eggington residing at Rome in the Kingdom of Italy their Agent and Attorney for the special purpose of signing on their behalf a Convention for the prorogation of the Concessions respecting the working of the Submarine Telegraph Cables belonging to the said Company between Italy and the Islands of Malta Zante and Corfu, and for the maintenance of the Submarine Telegraph Cables belonging to the Italian Government between Milazzo and Lipari, Lipari and Salina and Bagnara and Torre di Faro (Ten conductors) and to do all things requisite or expedient for registering validating and completing the same and whatsoever he shall lawfully do by virtue of those presents the said Company agree to ratify and confirm.

In Witness Whereof the said Company have hereunto caused their Corporate seal to be affixed the seventh day of March, One thousand nine hundred and ten.

H. DENISON PENDER, *Director.*

H. S-T L. SMITH-ASST, *Secretary.*

(Luogo del sigillo).

TRADOTTO DALL'INGLESE.

La Società « The Eastern Telegraph Company Limited » con sede sociale in Londra, Electra House, Finsbury Pavement, col presente atto nomina e costituisce in suo mandatario ed

agente il signor Alfred Eggington dimorante in Roma (Regno d'Italia) per lo scopo speciale di firmare in nome di essa Società una Convenzione per la proroga delle Concessioni relative all'esercizio del servizio dei cavi telegrafici sottomarini appartenenti alla Società stessa tra l'Italia e le isole di Malta, di Zante, e di Corfù, ed al mantenimento dei Cavi telegrafici sottomarini appartenenti al Governo italiano tra Milazzo e Lipari, Lipari e Salina e Bagnara e Torre di Faro (dieci conduttori), e di fare tutto quant'altro sia utile o necessario per la registrazione del presente Atto e renderlo valido e perfetto, promettendo la Società stessa di ratificare e confermare quanto verrà dal Mandatario legittimamente fatto in virtù del presente mandato.

In fede di che, la Società stessa ha fatto apporre il proprio suggello Sociale al presente atto addì sette marzo millenovecentodieci.

H. DENISON PENDER, *Amministratore.*

H. S. T. LAURENCE SMITH, *Sottosegretario.*

(Suggello sociale della Società).

Certificasi da me sottoscritto John Heathcote James, notaro pubblico e Regio di questa città di Londra, debitamente ammesso, giurato ed esercente in virtù di Patente Sovrana, che oggidi mi sono recato presso la sede sociale, posta in questa città, della Società a responsabilità limitata denominata « The Eastern Telegraph Company Limited », ove vidi apporre il suggello sociale della medesima in calce alla Procura in lingua inglese che va annessa sotto il mio suggello Ufficiale in presenza dei signori John Cuthbert Denison Pender uno degli amministratori e Harry St. Laurence Smith, sottosegretario di detta Società, i quali apposero le rispettive loro firme rimpetto allo stesso suggello sociale, il tutto a norma di analoga deliberazione del Consiglio di amministrazione e degli Statuti della Società medesima ed a norma anche delle leggi qui vigenti in materia.

Certifico inoltre che il documento in lingua italiana che va parimente qui unito è una traduzione fedele e conforme della Procura stessa.

E che, per conseguenza di tutto ciò, piena fede è dovuta sì alla detta Procura che alla traduzione medesima, in e fuori giudizio.

In fede di che, rilascio il presente munito

della mia firma e del riferito mio suggello Ufficiale a Londra addì sette marzo millenovecentodieci.

(Luogo del sigillo).

JOHN JAMES, *Notaro pubblico.*

N. 184 diritto lire italiane 10. Art. 71.

Visto al Consolato di S. M. il Re d'Italia.

Buono per legalizzazione della firma del sig. John Heathcote James notaro pubblico giurato di questa città.

Londra, li otto marzo millenovecentodieci.

Per il Regio Console

P. F. RIGHETTI, *Vice-Console.*

Ministero degli affari esteri.

Si attesta l'autenticità della firma del sig. Righetti.

Roma, 14 marzo 1910.

D'ordine del Ministro

F. DE GREGORI.

Per copia conforme all'originale.

Il Direttore Generale

DURAN.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Aumento degli stipendi minimi agli agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e telegrafi » (N. 299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Aumento degli stipendi minimi agli agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e telegrafi ».

Do lettura di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Sono elevati da lire mille a lire millecento gli stipendi dei commessi e portalelettere, e da lire novecento a lire millecinquanta quelli dei vicecommessi e vice portalelettere.

È portato a lire ottocento lo stipendio iniziale delle commesse.

È fissata in lire mille la retribuzione annua dei vuotacassette, dei portapieghi e dei portalelettere suburbani.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nel bilancio della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi le variazioni derivanti dalla presente legge, che avrà effetto dal 1° luglio 1909.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi discussi ed approvati per alzata e seduta.

Prego l'on. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione; prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'art. 2 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli:

Senatori votanti	86
Favorevoli	64
Contrari	22

Il Senato approva.

Sulla radiotelegrafia e radiotelegrafia.

Senatori votanti	86
Favorevoli	70
Contrari	16

Il Senato approva.

Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione:

Senatori votanti	86
Favorevoli	58
Contrari	28

Il Senato approva.

Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph » per la proroga della concessione riguardante l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e per la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato, Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara Torre di Faro (dieci comunicazioni):

Senatori votanti	86
Favorevoli	68
Contrari	18

Il Senato approva.

Aumento degli stipendi minimi agli agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:

Senatori votanti	86
Favorevoli	69
Contrari	17

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-911 a tutto il mese di dicembre 1910 (N. 323);

Modificazioni agli articoli 225, 228 e 269 della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale (N. 289).

Autorizzazione di spesa per il completamento e l'arredamento di un edificio ad uso di sede della R. Legazione italiana in Addis Abeba (N. 304);

Adozione del « carato metrico » del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose (N. 298);

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 247);

Stato di previsione della spesa del Mini-

stero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 (292);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 309);

Vendita all'Amministrazione provinciale di Brescia della caserma Pietro Boifava in detta città (N. 283);

Conversione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di borse di studio nell'Università ed Istituti rispettivi pei giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto (N. 297);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 296);

Chiamate di controllo ed obblighi di servizio dei militari in congedo del Regio esercito (N. 295);

Ricomposizione del comune di Fiesole con l'aggregamento di alcune sue frazioni al comune di Firenze (N. 286);

Maggiore assegnazione di lire 850,000 per l'impianto della nuova Zecca (N. 269);

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari (N. 305);

Maggiore assegnazione al capitolo 57: « Viveri a bordo ed a terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-10 e per gli esercizi successivi (N. 313);

Modificazione degli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1° agosto 1907, n. 636 (risicoltura) (N. 227);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

II. Relazione della Commissione per il Regolamento interno del Senato (N. C. - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 5 luglio 1910 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 29 GIUGNO 1910

Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 1.

Sarà istituito un Comitato di cinque membri, da nominarsi per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, per proporre l'esonero dal servizio di quei funzionari del Ministero della istruzione pubblica l'opera dei quali non sia ritenuta giovevole all'Amministrazione.

I membri del Comitato saranno scelti fuori delle persone dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

I funzionari appartenenti ad altre Amministrazioni che fossero chiamati a far parte del Comitato non potranno rifiutarsi di accettare e di compiere il mandato.

Art. 2.

Il Comitato avrà a sua disposizione tutti quanti gli atti dell'inchiesta compiuta dalla Reale Commissione, che fu nominata col Regio decreto 8 marzo 1908, n. 67, e cui furono poi conferiti speciali poteri dalla legge 24 dicembre 1908, n. 773; e su di essi atti, e all'occorrenza su altre sue indagini, fonderà i propri giudizi.

Concretate le proposte di esonero dal servizio, comunicherà per iscritto ai singoli interessati i motivi della proposta relativa, invitandoli a presentare nel termine di giorni dieci le proprie osservazioni o giustificazioni.

Potrà anche sentirli personalmente quando lo stimi conveniente, e dovrà sentirli quando essi lo richiedano.

Delibererà quindi in modo definitivo sulla proposta da presentare al ministro della pubblica istruzione.

Art. 3.

Il Comitato presenterà al ministro, tutte insieme o gradatamente, le proposte nominative

e concrete, di cui all'articolo precedente, non oltre quattro mesi dal giorno della convocazione. Approvate che esse siano dal Consiglio dei ministri, diverranno definitive, e saranno rese esecutive mediante decreto Reale; nè saranno soggette ad alcun gravame, azione o ricorso, anche straordinari, salvo il ricorso a norma dell'art. 22 del testo unico sul Consiglio di Stato approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 4.

I funzionari esonerati dal servizio saranno ammessi a liquidare la pensione, qualora abbiano gli anni di servizio all'uopo richiesti.

Tuttavia, ove il servizio da essi prestato non raggiunga gli anni 25 ma sia almeno di 20, s'intenderanno ammessi a liquidare la pensione come se avessero 25 anni di servizio.

Coloro che abbiano meno di 20 anni di servizio saranno collocati in disponibilità con intero stipendio e per due anni; decorsi i quali, se non abbiano ottenuto nuovo impiego alla dipendenza di altre pubbliche Amministrazioni, saranno collocati a riposo ed ammessi, od a liquidare la pensione se abbiano raggiunto intanto i 20 anni di servizio od altrimenti la indennità secondo le leggi vigenti; computandosi in ambedue i casi a loro favore come anni di servizio i due anni della disponibilità.

Art. 5.

Qualora nel periodo di quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge vengano fatte domande di collocamento a riposo da parte di funzionari del Ministero della pubblica istruzione, che abbiano almeno 20 anni di servizio, il ministro ha facoltà di accoglierle

in conformità dei criteri stabiliti nell'articolo precedente.

In questi casi la pensione, udito il Consiglio dei ministri, potrà, con lo stesso decreto di collocamento a riposo, essere aumentata di una somma fino a lire 500, a seconda del servizio prestato o di particolari circostanze che consiglino uno speciale riguardo.

Gli anni di servizio di cui al presente ed al precedente articolo si computano a norma dell'articolo 176, testo unico della legge sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 7.

I posti che, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, siano per vacare, saranno coperti mediante promozioni nel personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, a norma di legge.

Quando tali promozioni non bastassero a coprire tutti i posti vacanti, vi si provvederà o mediante concorsi speciali per titoli o per titoli e per esami, aperti a tutti, o mediante chiamate dal personale di altre Amministrazioni dello Stato; con preferenza ai dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e in ispecial modo a coloro che già vi abbiano fatto buona prova; purchè, in ogni caso, essi siano forniti del titolo richiesto.

I posti che siano per vacare nelle ultime classi delle tre categorie, amministrativa, di ragioneria e di ordine, saranno conferiti mediante concorsi pubblici da bandirsi in conformità alle disposizioni vigenti.

Questi concorsi potranno anche essere banditi subito dopo la pubblicazione della legge presente, per il numero dei posti che eventualmente siano per vacare entro sei mesi dalla pubblicazione stessa.

Art. 7.

Gli straordinari ed avventizi che non vengano licenziati formeranno una classe transitoria, conservando ciascuno l'assegno attuale, che sarà aumentato di un decimo ad ogni sessennio a partire dal 1° gennaio 1910.

Tutti costoro potranno sempre prender parte, anche se abbiano superato l'età prescritta, ai concorsi per ammissione nella carriera d'or-

dine; ed altresì ai concorsi per ammissione nelle carriere amministrativa e di ragioneria, qualora abbiano i titoli di studio necessari per l'ammissione nell'una o nell'altra di queste due categorie.

Gli straordinari compresi nella tabella A allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per gli esercizi finanziari 1903-904 e successivi con la qualifica di scritturali e di scrivani, che non vengano licenziati, saranno nominati, con norme da stabilirsi per decreto Reale, ai posti di applicato che sono o si renderanno vacanti.

Nel caso di licenziamento, in seguito a proposta del Comitato, per l'art. 1°, come anche nel caso di volontario ritiro, per l'art. 5, sarà in facoltà del ministro di concedere, una volta tanto, agli straordinari e avventizi una indennità che potrà variare da 500 a 2000 lire, secondo la natura e la durata del servizio prestato, e secondo che particolari circostanze consiglino un trattamento speciale.

Art. 8.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta la somma di lire 300,000 (a calcolo) destinata esclusivamente al servizio delle pensioni, indennità ed assegni di disponibilità da liquidarsi in conformità delle disposizioni di questa legge.

Art. 9.

Le disposizioni dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, si applicano, oltre che alle pensioni e alle indennità, anche agli assegni ed ai compensi di qualsiasi natura liquidati a favore degli impiegati dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica per effetto della presente legge.

Dalla promulgazione della presente legge e sino alla data del Real decreto che renderà esecutive le proposte del Comitato di cui al precedente articolo 3, non potranno essere accettate dal tesoro le cessioni notificate dai suddetti impiegati che abbiano meno di otto anni compiuti di servizio.